

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

193° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	12
3 ^a - Affari esteri	»	21
5 ^a - Bilancio	»	29
7 ^a - Istruzione	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	102
11 ^a - Lavoro	»	105

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	108
RAI-TV	»	110
Riforma fiscale	»	112
Riforma amministrativa	»	123

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	131
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	133
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	137

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	138
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Toscana

(R019 000, C21ª, 0019º)

Su conforme relazione del Presidente PREIONI, che sostituisce il senatore Cortelloni, relatore per la regione Toscana, assente per impro-rogabili impegni parlamentari, la Giunta riscontra all'unanimità che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal senatore Giuseppe Arlacchi a decorrere dal 31 agosto 1997 e delle quali il Senato ha preso atto nella seduta del 31 luglio 1997, si è reso vacante nel collegio 3 il seggio relativo che, in quanto assegnato con il sistema maggioritario, deve essere coperto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, mediante elezione suppletiva, da tenersi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del citato decreto.

Regione Sardegna

(R019 000, C21ª, 0020º)

Il senatore MILIO, relatore per la regione Sardegna, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione, soffermandosi sul ricorso proposto dal signor Matteo Piredda, candidatosi nel collegio 6 per il gruppo del Polo per le libertà, risultato secondo in sede uninominale dopo il senatore Caddeo, eletto per l'Ulivo-Partito Sardo d'Azione, e primo dei non eletti nell'ordine di graduatoria per la quota proporzionale del Polo per le Libertà, dopo il senatore Mulas.

Il relatore fa presente che il ricorrente lamenta l'attribuzione di una cifra individuale inferiore a quella diffusa dagli organi di informazione subito dopo lo svolgimento delle elezioni. Osserva però a tale proposito

che è piuttosto frequente che le notizie di stampa riportino nell'immediato dati che risultano successivamente smentiti dai risultati ufficiali della proclamazione da parte degli Uffici elettorali. Il ricorrente lamenta inoltre l'elevato annullamento di schede elettorali nel suo collegio; risulta invece che la percentuale di annullamento relativa al collegio 6 è in linea con le percentuali di annullamento degli altri collegi della regione.

Il relatore sottolinea che il distacco che separa il ricorrente sia dal senatore Caddeo, eletto in sede uninominale, che dal senatore Mulas, eletto nella quota proporzionale, è molto elevato, tanto da doversi ritenere ingiustificato l'accoglimento della richiesta di revisione delle schede elettorali.

Si sofferma infine sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente relativamente alle disposizioni del decreto-legge n. 121 del 1996 che stabiliscono che il voto si esprime apponendo un solo segno sulla scheda. Osserva che è dubbio che la Giunta possa sollevare questioni di legittimità costituzionale nella fase che precede l'apertura del procedimento di contestazione della elezione.

Per le motivazioni esposte, il relatore propone di respingere il ricorso del candidato Piredda.

Il senatore FASSONE concorda pienamente con le osservazioni svolte dal senatore Milio e con la proposta di respingere il ricorso presentato dal signor Piredda, condividendo in particolare il rilievo che nel procedimento di verifica dei risultati elettorali la Giunta non può prendere in considerazione questioni di legittimità costituzionale, a meno che non si entri nella fase della contestazione dell'elezione.

La Giunta infine, accogliendo le proposte formulate dal relatore, delibera all'unanimità, con separate votazioni:

- a) di respingere il ricorso proposto dal candidato Piredda;
- b) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Cabras, Caddeo, Campus, Manis, Martelli, Meloni, Mulas, Murineddu e Nieddu.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal dottor Ferdinando Imposimato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ai procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Roma e di Napoli

(R135 000, C21^a, 0029^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 3 giugno 1997.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e ricorda che la Giunta ha deliberato, nella seduta del 3 giugno scorso, di chiedere copia degli atti dei procedimenti civili pendenti nei confronti del dottor Imposimato presso i Tribunali di Roma e di Napoli. Informa che soltanto il Tribunale di Roma ha provveduto alla trasmissione degli atti processuali e che pertanto è necessario rinviare l'esame della richiesta avanzata dal dottor Imposimato relativamente al processo pendente dinanzi al Tribunale di Napoli.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE, nell'illustrare il contenuto degli atti pervenuti dal Tribunale di Roma, fa presente che il giudizio concerne la presentazione di un'interpellanza sottoscritta, oltre che dal dottor Imposimato, anche dal signor Girolamo Tripodi, senatore all'epoca dei fatti.

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori PALUMBO, RUSSO, FASSONE, GRECO, PELELLA ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti del dottor Imposimato e del signor Tripodi concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Palumbo è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che, a causa dei concomitanti lavori della seconda Commissione permanente, la seduta già convocata per giovedì 18 settembre 1997, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14 del medesimo giorno.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

indi del Vice Presidente

MARCHETTI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per il tesoro Pinza e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE rammenta la vicenda che ha dato luogo all'adozione del provvedimento, rivolto ad assicurare condizioni efficienti di gestione del personale, per ridurre il costo del lavoro e avviare il risanamento degli enti creditizi di cui si tratta. L'urgenza della normativa è nella stessa attualità del problema che vi ha dato origine e non sono previste misure che comportano oneri finanziari per il bilancio dello Stato. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Il senatore TIRELLI esprime il dissenso del suo Gruppo, motivandolo in ragione del persistente ricorso a provvedimenti di urgenza, al fine di risolvere situazioni di crisi dovute a cattiva gestione e a carenze previsionali. Si tratta, inoltre, di un provvedimento per casi specifici, laddove per analoghi episodi non sono state adottate misure legislative apposite.

Il sottosegretario PINZA precisa che il decreto è stato adottato una volta individuata una possibilità risolutiva, in mancanza della quale si

sarebbe determinato un contenzioso assai esteso con il personale interessato.

Il relatore VILLONE sottolinea che lo scopo del provvedimento consiste prevalentemente nella riduzione dei costi di personale.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2738) Deputati MARZANO ed altri. – Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approvato dalla Camera dei deputati

(2707) COVIELLO ed altri. – Modifica alla legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di contabilità generale dello Stato
(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo e propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b 00, C01^a, 0009^o)

Il relatore BESOSTRI rileva preliminarmente che la disciplina normativa in esame è destinata a sostituire integralmente quella vigente in tema di procedure di esazione, ai sensi del Regio decreto n. 776 del 1909: la ridefinizione normativa si rende a suo avviso necessaria, anche perchè molto spesso alle condanne per danno erariale seguono tempi di riscossione così prolungati che i relativi costi superano l'entità delle stesse sanzioni. Uno degli elementi innovativi consiste nell'estensione a tutti i dipendenti pubblici delle procedure già previste nel menzionato Regio decreto, ma in proposito secondo il relatore vi è un improprio riferimento al decreto ministeriale quale strumento di designazione dell'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, laddove si potrebbe dare il caso di amministrazioni non statali. Nell'articolo 4, inoltre, il riferimento al Ministro competente è parimenti inidoneo quando si tratti di amministrazioni non statali; sarebbe comunque preferibile, in proposito, un atto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche per assicurare uniformità di disciplina. Un rilievo coerente alle perplessità appena enunciate riguarda anche l'articolo 5, che prevede di riversare al bilancio dello Stato gli introiti finanziari, mentre le amministrazioni in-

teressate potrebbero essere regionali e comunque non statali. In ogni caso, occorre verificare la compatibilità della normativa in esame con la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997, che affida alle regioni la disciplina del procedimento per quanto di competenza. Lo stesso articolo 20, al comma 5, lettera *d*), si riferisce anche ai procedimenti omologhi ma il testo in esame non contempla il caso di alcune specifiche tipologie di dipendenti pubblici nè quello in cui il soggetto danneggiante non sia un pubblico impiegato. Se ne ricava una perplessità di ordine generale sull'ambito di applicazione della normativa.

Il senatore PELLEGRINO considera di particolare importanza tutti i rilievi esposti dal relatore, ma sottolinea che la funzione dell'esecuzione del giudicato è tipicamente statale, in quanto strettamente connessa alla funzione giurisdizionale. In particolare, la designazione dell'ufficio competente a tale riguardo rientra nello schema della delegazione, perchè in astratto potrebbe essere concentrata in un solo organo. Non rileva, pertanto, possibili lesioni della sfera di autonomia regionale e, quanto all'estensione della normativa a tutti i dipendenti pubblici, ritiene opportuna una riflessione sulla stessa configurazione del danno erariale, anche alla luce dell'innovativo sistema di compensazione, introdotto di recente nell'ordinamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1128) CORTIANA ed altri. - *Norme integrative alla disciplina dei comitati*
(Esame e rinvio)

Il relatore PELLEGRINO espone il contenuto del disegno di legge, rivolto a integrare il codice civile disponendo la disciplina di costituzione e registrazione formale dei comitati, fino a prospettare una sorta di quasi-personalità giuridica: lo scopo è quello di corrispondere a un'esigenza di moralizzazione, derivante da fenomeni abusivi, manifestatisi in particolare nella dissimulazione di attività illecite sotto lo schermo della raccolta di fondi a scopo benefico. Nel ritenere condivisibile e apprezzabile la finalità del disegno di legge, il relatore ne espone in dettaglio il contenuto, con particolare riferimento alla sanzione, di natura sostanzialmente paragonabile a una confisca, per la mancata osservanza delle forme di costituzione. Si dichiara quindi perplesso sulla eccessiva rigidità della disciplina normativa riguardo alla generalità del fenomeno, esclusi pertanto i casi di abuso che determinano un'esigenza di nuova regolamentazione. Per il funzionamento non patologico delle forme associative spontanee di cui si tratta, infatti, la nuova normativa potrebbe costituire un impedimento improprio e si dovrebbe congegnare di conseguenza un sistema di controlli e di sanzioni ispirato a maggiore flessibilità.

Il senatore GUERZONI esprime le sue riserve sul disegno di legge,

in particolare per il possibile riferimento, in concreto, a casi di aggregazione politica.

Il relatore PELLEGRINO ritiene che anche tale evenienza rientra nella critica già rivolta all'eccessiva rigidità della normativa.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA. – *Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici*

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – *Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari*

(1668-bis) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica*, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10

(1796) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica* (Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MAGGIORE espone la finalità e illustra il contenuto del disegno di legge n. 2692, trasmesso dalla Camera dei deputati. Vi si prevedono casi di esposizione obbligatoria della bandiera nazionale e di quella dell'Unione europea da parte di enti ed uffici pubblici e si rimette ad altre fonti normative la disciplina di dettaglio e la possibilità di prevedere l'esposizione anche di stemmi e gonfaloni di enti locali.

Egli condivide lo scopo dell'iniziativa e ne raccomanda l'approvazione, segnalando che anche gli altri disegni di legge, d'iniziativa di senatori, nonché quello di iniziativa del Consiglio regionale della Liguria, hanno uno scopo comune a quello del disegno di legge illustrato dianzi.

Il sottosegretario BETTINELLI a nome del Governo dichiara di condividere la sollecitudine del relatore, apprezza il contenuto del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, anche a prescindere dal particolare momento in cui se ne discute: non si tratta, infatti, di interpretare l'iniziativa come una risposta alle tristi e squallide vicende degli ultimi giorni, ma di considerarla coerente all'articolazione della vita collettiva e della stessa azione del Governo nelle tre dimensioni sovranazionale, nazionale e locale, in un contesto di solidarietà e giustizia, di integrazione europea e di maggiore autonomia dei poteri territoriali.

La senatrice PASQUALI manifesta il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale a un disegno di legge particolarmente opportuno, che

tiene conto dell'integrazione europea, conferma i valori nazionali e riconosce l'autonomia degli enti locali. Nel riaffermare i valori nazionali, è particolarmente importante sottolineare l'importanza simbolica della bandiera tricolore.

Il senatore ROTELLI considera il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati come una sorta di provocazione, che nel contenuto non rende giustizia alla bandiera della Repubblica. Il testo in esame è infatti del tutto inadeguato, a partire dal riferimento all'articolo 12 della Costituzione, che non appare suscettibile di alcuna forma di attuazione normativa.

Nel replicare a un commento del presidente MARCHETTI, il senatore ROTELLI si riserva di richiedere una verifica del titolo in base al quale lo stesso senatore Marchetti ha assunto la Presidenza della Commissione.

Il presidente MARCHETTI precisa che egli sostituisce il presidente Villone in qualità di Vicepresidente, come ha precedentemente annunciato lo stesso presidente Villone, all'atto di allontanarsi dalla seduta. Invita quindi il senatore Rotelli a proseguire il suo intervento.

Il senatore ROTELLI osserva, quanto all'articolo 3, che esso postula possibili limiti all'uso della bandiera nazionale da parte delle normative di autonomia dettate per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e di Bolzano, mentre risulta alquanto incomprensibile la necessità di una copertura finanziaria, prevista dall'articolo 5. D'altra parte, il disegno di legge non tiene conto di tutte le possibili ipotesi di esposizione della bandiera nazionale, come ad esempio le manifestazioni sportive. Egli pertanto ritiene che nell'impulso di redigere un testo normativo dal tenore provocatorio, non sia stato svolto un buon lavoro: nondimeno, non voterà contro il disegno di legge.

Il senatore TIRELLI si pronuncia criticamente sull'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, considerata l'importanza annessa alla materia da parte di molte forze politiche: il suo Gruppo, peraltro, ritiene del tutto inutile l'iniziativa, mentre considera quanto mai inopportuna l'associazione tra tali disposizioni e l'azione di Governo, enunciata d'anzì da parte del sottosegretario Bettinelli. Sarebbe molto più efficace e significativo, per corrispondere ai valori declamati a motivazione del disegno di legge, introdurre riforme incisive soprattutto per l'autonomia degli enti territoriali. Quanto agli impliciti riferimenti del sottosegretario Bettinelli a recenti dichiarazioni politiche definite squallide e tristi, egli precisa che le forme espressive, per quanto discutibili, rientrano comunque nelle modalità di manifestazione del pensiero, mentre il vero squallore è da ricercare nella cattiva amministrazione e nella corruzione che alligna nello Stato centralista. A nome del suo Gruppo, preannuncia pertanto un voto contrario ai disegni di legge in discussione, da considerare inutili e velleitari.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il suo personale consenso alle iniziative in discussione, ma segnala l'opportunità di integrare l'articolo 7 dei disegni di legge del senatore Specchia, con una eccezione per una eventuale insegna della Casa Reale.

Il senatore GUERZONI invita a considerare la possibilità che per l'uso e l'esposizione della bandiera dell'Unione europea, vi siano già nella normativa comunitaria alcune disposizioni di ordine generale, che vincolano anche gli Stati membri. Richiama l'attenzione del relatore, inoltre, sull'assenza di qualsiasi sanzione per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa in esame.

Il relatore MAGGIORE si riserva di accertare la sussistenza di normative comunitarie sull'uso della bandiera dell'Unione europea; quanto alle sanzioni, ritiene che possa provvedere in proposito l'apposito regolamento previsto dal disegno di legge n. 2692.

Il sottosegretario BETTINELLI osserva che nella materia in esame l'assenza di sanzioni è del tutto ragionevole poichè l'applicazione della normativa deve essere affidata all'adesione spontanea o al massimo a forme di esortazione.

La senatrice DENTAMARO ritiene che la parte innovativa del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, sia quella concernente la bandiera dell'Unione europea, poichè quanto all'uso e all'esposizione del tricolore nazionale vi sono già normative vigenti. Nei limiti di compatibilità con l'eventuale normativa comunitaria, ella ritiene condivisibile il proposito di assicurare la maggiore diffusione all'uso del vessillo europeo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Su richiesta del senatore PINGGERA, si conviene quindi di proseguire la discussione generale in una seduta successiva, rinviando a tale occasione la fissazione di un termine per eventuali emendamenti, avendo acquisito nel frattempo i pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

174^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta si è convenuto di disgiungere il disegno di legge n. 458 dai disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento del relatore al testo da lui predisposto e pubblicato nel resoconto dell'8 aprile 1997, come accolto dalla Commissione.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra l'emendamento di coordinamento Coord. Tit. 1.

Dopo interventi dei senatori RUSSO, Antonino CARUSO, BERTONI, SALVATO e del presidente CIRAMI, l'emendamento è accolto in un nuovo testo (Coord. Tit. 1/Nuovo testo).

Senza modifiche e senza dibattito sono separatamente approvati dalla Commissione gli emendamenti Coord. Capo I.Tit e Coord. ddl.1 presentati ed illustrati dal RELATORE.

Il relatore BUCCIERO sollecita il Governo a presentare un testo unico che raccolga finalmente in maniera organica l'insieme delle disposizioni sul diritto d'autore e preannuncia un emendamento in tal senso, nel prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

Il relatore prosegue, quindi, presentando ed illustrando gli emendamenti Coord. 1.1 e Coord. 1-*bis*.1, che vengono approvati dalla Commissione.

Il relatore BUCCIERO illustra la proposta Coord. 6.1.

Dopo interventi dei senatori CENTARO, BERTONI, RUSSO e PETTINATO, il senatore CARUSO Antonino prospetta quindi una possibile riformulazione di tale proposta.

Il senatore RUSSO evidenzia poi come il capoverso 1-*bis* del comma 1 dell'articolo 6 sia strettamente connesso con il capoverso 1 dello stesso comma e rileva come la portata delle due disposizioni, nel complesso, non appaia assolutamente chiara.

Dopo un intervento del relatore BUCCIERO, la senatrice SCOPELLITI richiama l'attenzione sui rischi che potrebbero derivare, in sede applicativa, dall'attuale formulazione dei primi due capoversi del comma 1 dell'articolo 6 del testo in esame.

Il presidente CIRAMI osserva come i rilievi svolti dal senatore Russo e dalla senatrice Scopelliti attengano a profili di carattere sostanziale che non possono essere affrontati in sede di coordinamento.

Il senatore CENTARO suggerisce che la proposta di coordinamento in esame venga riformulata in modo da sostituire le parole «per il mercato *home-video* e discografico» con le altre «per il mercato audiovisivo privato e discografico».

Dopo interventi del relatore BUCCIERO e dei senatori PETTINATO, CENTARO, SCOPELLITI e BERTONI il senatore PASTORE sottolinea, in particolare, come con il termine «*home-video*» si faccia riferimento in maniera specifica alle videocassette destinate al solo uso domestico, mentre, ai fini dell'applicazione del capoverso 1-*bis* del comma 1 dell'articolo 6, una analoga funzionalizzazione non è richiesta per i supporti fonografici.

Intervengono quindi nuovamente i senatori CENTARO e PETTINATO, nonchè il senatore GASPERINI il quale propone una riformulazione della proposta Coord. 6.1.

Prende poi la parola il senatore RUSSO il quale sottolinea l'esigenza che, nel testo del capoverso 1-*bis* in questione, venga mantenuto il riferimento alla nozione di mercato.

Il relatore BUCCIERO modifica infine la proposta Coord. 6.1 nel senso suggerito dal senatore Gasperini, riformulandola nella proposta Coord. 6.1 (nuovo testo) che viene posta ai voti ed approvata.

Il relatore BUCCIERO illustra poi la proposta Coord. 6.2 che, posta ai voti, è approvata.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, il relatore ritira la proposta Coord. 6.3 ed illustra la proposta Coord. 6.4 mirante a sopprimere l'espressione «che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime» contenuta nel capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 6, in quanto tale espressione potrebbe determinare difficoltà interpretative sul piano giurisprudenziale.

La senatrice SALVATO osserva che la proposta Coord. 6.4 comporta una modifica sostanziale e non può essere presa in considerazione in sede di coordinamento.

Il presidente CIRAMI ritiene non condivisibile la proposta di coordinamento in questione.

In senso opposto si esprime invece il senatore BERTONI, il quale sottolinea come l'approvazione della proposta correggerebbe una formulazione contraddittoria.

Dopo un intervento del senatore MELONI, il senatore RUSSO rileva come il capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 6 debba interpretarsi nel senso che l'apposizione del contrassegno sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo n. 518 del 1992 sia necessaria solo nel caso in cui sussistano entrambi i requisiti menzionati dallo stesso capoverso, vale a dire il superamento della soglia del 50 per cento e il fatto che si determini concorrenza nell'utilizzazione economica delle opere considerate. Ciò posto, appare evidente che la proposta Coord.6.4 introdurrebbe una modificazione di carattere sostanziale e non di mero coordinamento.

Dopo un intervento del senatore CARUSO Antonino, il relatore BUCCIERO ritira infine la proposta Coord. 6.4.

Dopo un intervento del senatore PETTINATO, il relatore BUCCIERO illustra la proposta Coord. 11.1, sottolineando come la sostituzione del termine «masterizzazione» con l'espressione «elaborazione del prototipo» potrebbe evitare eventuali dubbi interpretativi.

Il senatore CENTARO invita a riflettere sull'opportunità di mantenere, nell'articolo 11 del testo in esame, il termine masterizzazione.

Il senatore GASPERINI ritiene senz'altro condivisibile la proposta Coord. 11.1.

Dopo interventi del senatore RUSSO e del relatore BUCCIERO, la proposta Coord. 11.1 viene posta ai voti ed approvata.

Il relatore BUCCIERO illustra quindi le proposte Coord. 12-*bis.1*, Coord. 13/14.1, Coord. 14.1, Coord. 15.1, Coord. 15.2, Coord. 16.1, Coord. 20-*bis.0*, Coord. 20-*bis.1*, Coord. 20-*bis.2* e Coord. 20-*bis.3* le quali vengono separatamente poste ai voti ed approvate.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo accolto per i disegni di legge nn. 1496, e 2157, con le modifiche di coordinamento da ultimo approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0051º)

Su richiesta del senatore Fassone, comunicata dal presidente CIRAMI, dopo interventi del senatore PREIONI e del senatore FOLLIERI, relatore per i disegni di legge nn. 2570 e 206, si conviene di rinviare il termine della presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in questione alle ore 17 del 30 settembre prossimo.

Il senatore FASSONE sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del parere sullo schema di decreto legislativo concernente «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali» il cui termine scade il 29 settembre prossimo.

Prende atto il presidente CIRAMI, che assicura che la questione sarà all'attenzione del già previsto Ufficio di presidenza.

Il senatore RUSSO sollecita un migliore coordinamento dell'orario delle sedute della Commissione con quelle della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Prende atto il presidente CIRAMI.

In relazione allo svolgimento dei provvedimenti all'ordine del giorno, la Commissione conviene quindi di dedicare la seduta di domani all'esame dei disegni di legge nn. 2724, 1920, nonché 1800 e connessi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

(R029 000, C02ª, 0008º)

Il presidente CIRAMI avverte che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi parlamentari è convocato domani al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17.

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER IL TESTO
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1496 E 2157**

TITOLO

Inserire il seguente titolo: «Norme a protezione del diritto d'autore».

Coord. Tit.1

Inserire il seguente titolo: «Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore».

Coord. Tit.1 (Nuovo testo)

Modificare il capo I come segue: «Disposizioni generali».

Coord. Capo I. Tit.

Rinumerare gli articoli del testo approvato dalla Commissione, seguendo l'ordine progressivo dell'articolato della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Coord. ddl. 1

Art. 1.

Al capoverso 1 dell'articolo 160-bis, come introdotto dopo le parole: «tali indizi» sostituire il testo fino alla fine del capoverso con il seguente: «, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica».

Coord. 1.1

IL RELATORE

Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 21 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, quali che siano le modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».

Coord. 1-bis.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per il mercato home video e discografico» con le altre: «per uso domestico».

Coord. 6.1

IL RELATORE

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per il mercato home video e discografico» con le altre: «per il mercato ad uso privato e discografico».

Coord. 6.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «di commercio».

Coord. 6.2

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «sequenze di».

Coord. 6.3

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».

Coord. 6.4

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 4 sostituire la parola: «masterizzazione» con le altre: «elaborazione del prototipo».

Coord. 11.1

IL RELATORE

Art. 12.

Inserire dopo l'articolo il seguente:

«Art. 12-bis.

Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, l'espressione: "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: "«Società italiana degli autori ed editori (SIAE)»".

Coord.12-bis.1

IL RELATORE

Art. 13.

Riformulare il testo degli articoli 13 e 14 come articoli aggiuntivi all'articolo 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, costituenti il: «Titolo VII bis – Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione e attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria».

Coord. 13/14.1

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 2, sostituire la parola: «fondo», con l'altra: «capitolo».

Coord. 14.1

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «alla stessa pena» con le altre: «alla pena di cui al comma 1».

Coord. 15.1

IL RELATORE

Nell'articolo spostare i capoversi 3-bis e 3-ter dopo il capoverso 5-bis e, conseguentemente, rinumerarli come 5-ter e 5-quater.

Coord. 15.2**Art. 16.**

L'articolo, volto ad aggiungere due commi all'articolo 171-quater, è spostato nel corpo dell'articolo 5.

Coord 16.1

IL RELATORE

Art. 20-bis.

Sostituire le parole: «comma 7» con le parole: «comma 6-bis».

Coord. 20-bis.0

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire le parole: «a norma dell'articolo» con le altre: «a norma del comma 1».

Coord. 20-bis.1

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire la parola: «160» con l'altra: «160-bis».

Coord. 20-bis.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso (introduttivo dell'articolo 6-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 93) sostituire le parole: «di detto articolo 160» con le altre: «dello stesso articolo.».

Coord. 20-bis.3

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2673) Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione)

Riferisce il senatore GAWRONSKI ricordando che il provvedimento in esame mira a garantire l'esecuzione della decisione dei governatori della Banca Europea per gli Investimenti, assunta nel giugno del 1990, di raddoppiare il capitale in previsione dei molteplici impegni di quest'ultimo decennio. I pagamenti sono ripartiti in dieci rate semestrali che ammontano, per l'Italia, a un totale di circa 200 miliardi: in questa cifra sono ricomprese due annualità arretrate risalenti al 1994 e 1995 e le quote dovute per il 1997 e il 1998, mentre per il 1996 si è provveduto con decreto-legge apposito, Raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame in considerazione anche del saldo ritardato degli anni precedenti.

Il senatore TABLADINI obietta che su argomenti di questa importanza invece di restringere un rapido esame in sede deliberante sarebbe più opportuno investire l'Assemblea di un dibattito più generale. Inoltre lamenta un evidente squilibrio fra la partecipazione finanziaria italiana e il ritorno in termini di interessi delle imprese.

Il sottosegretario TOIA, pur consapevole della consistenza dell'onere che potrebbe giustificare dibattiti più approfonditi, sottolinea che proprio con la BEI si registrano ritorni in Italia a vantaggio di una serie di piccole e medie imprese che hanno imparato a servirsi dei canali comu-

nitari per finanziare i propri progetti. Sollecita pertanto l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene non trascurabili le argomentazioni del collega Tabladini e auspica una discussione più approfondita sulle incapacità delle amministrazioni italiane di sfruttare le opportunità offerte in campo internazionale.

Il senatore PORCARI concorda con la proposta di un dibattito generale proprio sul sistema dell'amministrazione italiana e su quanto per ignoranza viene perso nei canali della burocrazia.

Il senatore ANDREOTTI osserva che questa discussione andrebbe effettuata subito dopo le novità istituzionali che potranno prodursi con i lavori della Commissione bicamerale. Quanto alla tesi del «giusto ritorno» delle partecipazioni finanziarie in organismi internazionali, ritiene che esso debba essere valutato non in maniera contabile ma in senso complessivo.

Il senatore JACCHIA, unendosi alle critiche emerse, ricorda l'esperienza personalmente avuta nella veste di controllore dei conti della Comunità europea e può testimoniare l'approssimazione con cui i progetti italiani vengono presentati alle richieste di finanziamento e i percorsi infiniti della burocrazia che vanificavano tutti i contenuti.

Il senatore D'URSO ritiene che si debba distinguere tra utilizzo dei fondi comunitari e attività della BEI, che per quest'ultimo versante funziona invece con soddisfazione in raccordo con la piccola e media industria italiana.

Il relatore GAWRONSKI, pur comprendendo le critiche emerse, ritiene che le disfunzioni denunciate investono il sistema amministrativo italiano e non incidono sul fronte della politica estera ed europea.

Il presidente MIGONE assicura gli intervenuti che le istanze emerse saranno portate a conoscenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Dopo aver ricordato i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a, pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Sono approvati.

Successivamente è posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

(2618) Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di eredità, donazioni e legati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore D'URSO ricordando che con il provvedimento in esame si intende apportare una correzione alla legge 15 maggio 1997,

n. 127, cosiddetta «legge Bassanini», reintroducendo l'obbligo dell'autorizzazione del Governo italiano ai governi stranieri che acquistino immobili o accettino donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche. In ragione della necessità del controllo sui beni immobiliari di governi stranieri sul territorio dello Stato, raccomanda la sollecita approvazione anche perchè nel vuoto legislativo si rischierebbe di creare precedenti problematici.

Il senatore PORCARI ritiene eccessiva questa illiberalità che si vuole reintrodurre sottoponendo scambi economici a procedure amministrative sempre farraginose, che pongono in essere inutili misure restrittive di diritti.

Il senatore TABLADINI concorda con la critica espressa.

Il senatore CORRAO ritiene invece utile prevedere una valutazione da parte del Governo italiano sugli acquisti dei governi stranieri sul proprio territorio, in quanto si possono ipotizzare speculazioni e pesanti modifiche degli assetti immobiliari e territoriali con occulti scopi di dominio di vitali settori economici e di spionaggio di installazioni militari. Questo disegno di legge pertanto andrebbe articolato tenendo conto di tre punti: occorrerebbe dapprima introdurre un criterio di reciprocità sull'uso e il fine dell'acquisto, in secondo luogo queste misure non dovrebbero essere estese ai governi dell'Unione europea e infine andrebbero ristretti e stabiliti in modo preciso i termini dell'autorizzazione, prevedendo la figura del silenzio-assenso.

Il senatore ANDREOTTI, lamentando che la legge Bassanini appena varata sia già oggetto di tentativi di modifica, ritiene precipitosa questa preoccupazione di reinserire una norma tutto sommato arcaica e oltretutto di portata limitata agli immobili, che forse non rappresentano i veri obiettivi di speculazioni destabilizzanti. Quanto alla metodologia lamenta che si continui con questo sistema di piccole leggi che modificano grosse riforme, contribuendo a perpetuare l'incertezza giuridica della legislazione italiana.

Il senatore FOLLONI, sottolineando che il problema nasce dalla mancanza del criterio di reciprocità che dovrebbe regolare questa materia, suggerisce al Governo una pausa di riflessione. Su tale proposta concorda il senatore JACCHIA.

Il sottosegretario TOIA, accogliendo gli inviti rivolti al Governo, ritiene utile una pausa di approfondimento. Mentre peraltro non appare pertinente differenziare il trattamento con i paesi dell'Unione europea, sarà da verificare l'esistenza di condizioni di reciprocità e potranno prevedersi trattati bilaterali da stipulare su questo argomento. Concorda pienamente in ogni modo con la necessaria brevità della verifica.

Il presidente MIGONE, convinto assertore della bontà del sistema del silenzio-assenso che eviti lungaggini burocratiche dinanzi a un go-

verno straniero, ritiene invece necessaria una cautela sulla questione della reciprocità che potrebbe far scattare automatismi più pericolosi.

Il senatore TABLADINI, vista la concordanza dei dubbi emersi, auspica piuttosto un ritiro vero e proprio del provvedimento. Con questa proposta concorda il senatore PORCARI che in alternativa ritiene utile un rinvio, ma non in tempi brevi.

Il senatore TAVIANI, di fronte al sabotaggio che la pubblica amministrazione sta conducendo nell'applicazione della legge Bassanini, ritiene questo provvedimento un atto gravissimo assolutamente non necessario.

Il presidente MIGONE propone pertanto un rinvio del seguito della discussione.

La Commissione concorda.

(1280) Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)

(Rinvio della discussione)

Il presidente MIGONE avverte che la relatrice De Zulueta ha chiesto un rinvio della discussione per poter approfondire i numerosi problemi connessi con il disegno di legge.

La Commissione concorda e il disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)

(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del relatore, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(2672) Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del relatore, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario TOIA risponde all'interrogazione 3-01189 del senatore Gawronski, dichiarando anzitutto che il Governo è consapevole dell'eccezionale gravità dell'alluvione che ha colpito la Polonia nel mese di luglio. Tuttavia non è stato possibile disporre interventi immediati, poichè i fondi per gli aiuti di emergenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sono utilizzabili esclusivamente per interventi nei paesi in via di sviluppo; nè è stato possibile fare ricorso ai fondi cui fa riferimento l'interrogante, poichè le relative leggi non sono applicabili nel caso di specie.

In particolare, la legge n. 212 del 1992 finanzia progetti di assistenza tecnica presentati da enti senza fini di lucro: si potrebbe far ricorso a tali leggi nel medio e lungo periodo, ove fossero presentati progetti relativi alla riabilitazione delle colture devastate dall'alluvione. Quanto alla legge n. 180 del 1992, essa prevede interventi a sostegno dei processi di pacificazione e di iniziative umanitarie, ma non può trovare applicazione nel caso della Polonia.

Infine il rappresentante del Governo accoglie la sollecitazione dell'interrogante a intervenire presso le agenzie dell'ONU per sollecitare interventi multilaterali a favore delle regioni colpite dall'alluvione.

Il senatore GAWRONSKI prende atto delle informazioni testè ricevute e rileva come sia imbarazzante per l'Italia trovarsi sprovvista di strumenti per intervenire di fronte a calamità di eccezionale gravità. Basti pensare che, a fronte degli aiuti per diciotto milioni di dollari forniti dalla Svezia e per quindici milioni di dollari inviati dalla Germania, l'Italia ha consegnato alla Polonia 10.000 stivali di gomma, 100 tende e una modesta quantità di farmaci.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, ricordando anzitutto che l'articolo K1 del Trattato di Maastricht indica tra le questioni di interesse comune la cooperazione di polizia contro il terrorismo, il narcotraffico e altre forme gravi di criminalità internazionale, prevedendo un sistema di scambio di informazioni in seno a un istituendo ufficio europeo di polizia. Una convenzione sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 – ed espressamente prevista dall'articolo K3 dello stesso Trattato –

ha provveduto all'istituzione dell'EUROPOL, che peraltro non costituisce un organismo sovranazionale, ma uno strumento di cooperazione tra le polizie degli Stati membri, in stretta coerenza con la concezione della cooperazione negli affari interni e nella giustizia, che costituisce il terzo pilastro dell'Unione europea.

L'EUROPOL avrà sede all'Aja e disporrà di un sistema informatico articolato in tre settori – archivio ed informazione, archivio di analisi e index – e alimentato dai dati forniti da un sistema periferico composto dalle unità nazionali e dagli ufficiali di collegamento. Le disposizioni della convenzione impongono il segreto d'ufficio a tutti coloro che sono coinvolti nell'acquisizione e nel trattamento dei dati personali. Sul rispetto di tali disposizioni è lecito nutrire le più ampie riserve; tuttavia sono previsti numerosi meccanismi di salvaguardia e, soprattutto, l'entrata in vigore della convenzione è subordinata all'esistenza nell'ordinamento nazionale di norme sulla protezione dei dati personali.

A tal riguardo, il relatore ricorda che, ottemperando tardivamente a una disposizione dell'Accordo di Schengen, il Parlamento ha approvato nello scorso dicembre due leggi in materia di tutela di dati personali, la prima delle quali reca norme immediatamente cogenti, mentre la seconda delega il Governo a emanare entro diciotto mesi disposizioni integrative. Sottolinea che, al fine di evitare possibili controversie internazionali, è opportuno che i decreti legislativi previsti da tale legge entrino in vigore prima che l'Italia ratifichi la convenzione istitutiva dell'EUROPOL.

Il senatore Porcari illustra poi i compiti e la composizione dell'autorità di controllo comune, che dovrà garantire il rispetto della convenzione da parte dell'EUROPOL, nonché dell'autorità di controllo nazionale che ciascuno Stato può istituire nelle forme preferite. A tal proposito critica l'articolo 5 del disegno di legge, con cui si istituisce l'ennesimo comitato parlamentare di controllo, composto da dieci deputati e dieci senatori, che viene ad aggiungersi alla pleora di organismi bicamerali già esistenti. Illustra poi l'articolo 6 del disegno di legge, riguardante la copertura degli oneri finanziari derivanti dal contributo italiano all'EUROPOL e dall'attività degli ufficiali di collegamento.

In conclusione esprime un giudizio favorevole sulla ratifica della convenzione in esame, ritenendo che l'istituzione dell'EUROPOL sia un fatto di grande importanza nel processo di integrazione europea e che, pertanto, le perplessità da lui manifestate su taluni aspetti dell'accordo siano superabili in un giudizio globalmente positivo.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOCO ritiene che la convenzione in esame costituisca nel complesso un passo avanti verso l'integrazione europea e, in particolare, un importante progresso nella lotta alla criminalità internazionale. Perplessità nascono dalla natura esclusivamente repressiva della cooperazione di polizia, benchè l'articolo 2 della convenzione citi anche la prevenzione tra gli obiettivi dell'EUROPOL; inoltre non vi è stata una parallela estensione delle competenze del Parlamento europeo e della

Corte di giustizia, dal momento che il protocollo alla convenzione prevede esclusivamente l'interpretazione in via pregiudiziale delle sue disposizioni da parte della Corte di giustizia, su richiesta degli Stati, escludendo così atti di iniziativa dei privati.

Osserva poi che è prevista la responsabilità degli Stati membri per danni ingiustamente arrecati, mentre è esclusa la responsabilità dell'Unione europea, in base a una logica che è difficile condividere. Ritiene opportuno che l'Assemblea approvi un ordine del giorno per invitare il Governo ad assumere iniziative idonee ad integrare o correggere le disposizioni della convenzione e del protocollo da lui criticate.

Il senatore FOLLONI ritiene che anche la convenzione in esame risenta dei limiti riscontrabili nell'attuale fase della costituzione europea: mancano ancora la cittadinanza comune e una dimensione politica sovranazionale che faccia da contrappeso alla costituzione di nuove strutture tecniche. Per quanto riguarda poi l'articolo 5 del disegno di legge, condivide le perplessità del relatore circa l'inflazione di organismi bicamerali e rileva che, se è teoricamente corretto attribuire al Parlamento il controllo sull'attuazione della convenzione, non si può espropriare i singoli parlamentari del loro diritto di partecipare, sia pure con la mediazione di un organismo referente, alla funzione di controllo in una materia di tale rilevanza.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, pur comprendendo le ragioni che hanno determinato il passaggio da una concezione dell'ordine pubblico basata sul controllo del territorio a un'altra fondata sul controllo delle persone, si dichiara preoccupato per la schedatura di buona parte dei cittadini, attuata prima con l'Accordo di Schengen e ora con l'istituzione dell'EUROPOL. Sottolinea poi una fondamentale contraddizione tra il principio democratico e la costruzione europea, dal momento che si è arrivati a una situazione in cui è il livello istituzionale europeo a legittimare il livello statale, con un totale capovolgimento rispetto al rapporto tra Stati e istituzioni locali. È dunque urgente che il dibattito sull'Europa non si limiti a temi meramente tecnici ma si estenda alla concezione stessa dell'integrazione europea.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che il dibattito sulla cooperazione negli affari interni e nella giustizia è stato sempre assai complesso, per l'esigenza di contemperare diversi principi, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione una scheda sulla situazione effettiva degli altri Stati membri, in ordine alla protezione dei dati personali e alle garanzie per i cittadini.

Il relatore PORCARI dichiara di condividere tutte le osservazioni dei senatori precedentemente intervenuti e, in particolare, la generale convinzione che vi siano rischi reali per la *privacy* dei cittadini europei, sia in conseguenza dell'Accordo di Schengen sia per l'istituzione dell'EUROPOL. In particolare ritiene che si debba estendere a tutte le persone fisiche e giuridiche la possibilità di ricorrere alla Corte di giu-

stizia, come propone il senatore Boco, mentre la prevenzione dovrebbe essere intesa soprattutto come un insieme di interventi sul piano sociale. In conclusione, ribadisce che la cooperazione tra le polizie degli Stati europei è utilissima, ma sono necessari contrappesi e norme di salvaguardia, a tutela della libertà individuale.

Il presidente MIGONE ricorda che il Senato votò quasi all'unanimità un ordine del giorno in cui si richiedeva la ratifica e la rapida attuazione della convenzione in esame. Ritiene che in questa occasione sarebbe possibile accompagnare l'approvazione del disegno di legge con un altro ordine del giorno che impegni il Governo nel senso auspicato dal senatore Boco. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo, precisando che la discussione generale proseguirà comunque nella prossima seduta.

Il sottosegretario TOIA dichiara anzitutto che il Governo è ben consapevole dell'esigenza di accompagnare l'integrazione europea in atto con un rafforzamento della dimensione politica dell'Unione e con un'ampia estensione dei contenuti della cittadinanza europea. Per quanto riguarda poi il disegno di legge in esame, osserva che è sempre difficile, anche all'interno dei singoli Stati, individuare il punto di equilibrio tra la sicurezza pubblica e la tutela della *privacy*. Il Ministero degli affari esteri trasmetterà comunque la scheda sulle legislazioni degli altri Stati richiesta dal senatore Andreotti.

Il Sottosegretario pone in risalto poi la necessità di armonizzare la lotta a forme di criminalità tipicamente internazionali, come il traffico di droga o la tratta di esseri umani. Si deve poi tener conto dei rischi derivanti dalla libera circolazione delle persone nell'ambito comunitario, per evitare che il cittadino europeo abbia in futuro meno tutela di quella attualmente garantita ai cittadini degli Stati nazionali.

Per quel che concerne infine l'autorità nazionale di controllo, il Governo ha proposto l'istituzione di un comitato parlamentare di controllo nella convinzione che possa essere la sede di una verifica più puntuale rispetto a ciò che sarebbe possibile fare nell'ambito delle Commissioni permanenti; su tale punto si rimette comunque alla decisione della Commissione.

Il presidente MIGONE rileva che nell'attuale ordinamento parlamentare già esistono organismi che potrebbero esercitare il controllo sull'attività dell'EUROPOL in ambito nazionale, come quelli che si occupano degli affari delle Comunità europee ovvero come il Comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento degli accordi di Schengen. Nel rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta, sottolinea l'urgenza di concludere l'esame del disegno di legge in Senato prima dell'inizio della sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 17,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

81ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(2707) COVIELLO ed altri: Modifica alla legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di contabilità generale dello Stato**(2738) Deputati MARZANO ed altri: Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approvato dalla Camera dei deputati**(Esame congiunto)*

Il presidente COVIELLO riferisce sul contenuto dei disegni di legge in titolo, precisando che essi sono finalizzati a prorogare di 60 giorni i termini previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94. Si tratta, in particolare, del termine di sei mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica e per l'emanazione del regolamento sulla organizzazione degli uffici e sulla dotazione organica del medesimo ministero, nonché del termine di quattro mesi per la presentazione degli schemi dei suddetti provvedimenti al fine dell'espressione del parere da parte della commissione parlamentare competente.

Ritiene che tale proroga consentirà di compiere una valutazione approfondita del contenuto dei complessi provvedimenti, non determinando peraltro alcun pregiudizio alla tempestiva attuazione della riforma. Comunica, quindi, che sui due disegni di legge la Commissione affari costituzionali ha formulato, in data odierna, parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sui disegni di legge in titolo.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione conferisce, in fine, mandato al Presidente di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2738, già approvato dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento del connesso disegno di legge n. 2707 e l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(932) *Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico*

(365) *CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*

(950) *VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione*

(1427) *BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre scorso.

Il PRESIDENTE segnala l'opportunità, prospettata da alcuni Gruppi, di riaprire ulteriormente il termine per la presentazione di emendamenti al testo predisposto dal relatore per il disegno di legge n. 932, termine che – ricorda – è decorso alle ore 13 di oggi.

Su proposta del senatore BRIGNONE, la Commissione conviene infine di fissare definitivamente detto termine a domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 29 luglio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE, è stata svolta la relazione introduttiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione trae origine dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato, delle parti relative alla scuola e all'università di un disegno di legge più generale, a sua volta conseguente alla mancata conversione nei termini costituzionali del cosiddetto «decreto-legge mille proroghe». Nel frattempo, tuttavia, alcune delle disposizioni in esso contenute sono state superate dall'approvazione delle leggi n. 59 e n. 127 di quest'anno (le cosiddette «leggi Bassanini»); altre norme restano invece necessarie, ma occorre altresì segnalare – prosegue il Sottosegretario – l'esigenza di far fronte con urgenza ad ulteriori tematiche con specifico riferimento al comparto universitario. Il Governo auspica quindi, da un lato, la soppressione dal testo di quelle norme che hanno perso significato a seguito dell'approvazione di successivi provvedimenti legislativi e, dall'altro, una verifica delle condizioni per poter introdurre alcune disposizioni che avviino a soluzione problematiche specifiche dell'università.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Su proposta del senatore BEVILACQUA, la Commissione conviene di fissare detto termine a mercoledì 24 settembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice BRUNO GANERI illustra il provvedimento in titolo, ricordando in primo luogo che esso risponde all'esigenza di utilizzare gli accantonamenti previsti dall'ultima manovra finanziaria per interven-

ti di riforma ordinamentale del settore scolastico. A tal fine esso istituisce infatti il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con la dotazione finanziaria di 100 miliardi per il 1997, 400 miliardi per il 1998 e 345 miliardi a decorrere dal 1999. Il Fondo ha infatti carattere permanente, sì che la copertura dei relativi oneri finanziari per gli anni successivi al 1999 dovrà essere iscritta direttamente in bilancio. Le finalità del Fondo sono peraltro molteplici: a titolo esemplificativo, la relatrice ricorda l'elevamento dell'obbligo scolastico e la connessa ristrutturazione dei cicli e dei *curricula*; la riorganizzazione della rete scolastica in connessione con il processo autonomistico; l'interconnessione dei canali formativi; il rafforzamento del rapporto fra scuola e lavoro; l'approfondimento della formazione professionale. L'articolo 2, prosegue la relatrice, detta invece le modalità di attuazione del provvedimento che affida la definizione degli interventi prioritari e dei criteri per la ripartizione dei fondi tra i diversi interventi ad una o più direttive del Ministro, da emanarsi sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A giudizio della relatrice, il provvedimento è pertanto di grande rilievo destinando cospicui fondi alla realizzazione dell'autonomia scolastica che altrimenti, in un anno finanziario quale quello in corso, caratterizzato da tagli assai cospicui al settore della scuola (soprattutto a seguito degli interventi di razionalizzazione), rischierebbe di essere seriamente compromessa. Esso testimonia altresì l'impegno del Governo a reinvestire a favore della pubblica istruzione una parte consistente dei risparmi ottenuti dai tagli applicati. Si tratta cioè di un atto di giustizia nei confronti di un comparto che, negli ultimi anni, ha subito considerevoli decurtazioni di fondi.

La relatrice esprime peraltro rammarico che il Senato non sia riuscito ad approvare il provvedimento prima della pausa estiva. Poiché tuttavia esso innesca innegabilmente un importante processo di riqualificazione della scuola attraverso un rafforzamento dell'offerta formativa in tutte le aree del Paese, con specifica attenzione alle diverse esigenze del territorio, ella auspica una convinta convergenza di tutte le forze politiche ed una conseguente sollecita approvazione del testo in esame.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE riconosce che il provvedimento in titolo riveste un notevole rilievo, stanziando cospicui fondi a favore di obiettivi importanti. Perplessità suscita invece, a suo giudizio, lo strumento della direttiva previsto, all'articolo 2, per l'attuazione del disegno di legge e, in particolare, per la determinazione dell'ordine di priorità degli interventi. Quanto poi alla individuazione degli obiettivi, alcuni sono senz'altro condivisibili, come ad esempio la realizzazione dell'autonomia e l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico. Quanto a quest'ultimo aspetto, tuttavia, occorrerebbe precisare se si intendono avviare corsi di sostegno *in itinere* ovvero corsi di recupero estivi. Quanto poi alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, egli ritiene che si tratti di interventi

strettamente collegati al riordino dei cicli, con riferimento ai quali sarebbe auspicabile un approccio più organico anche al fine di superare la fase di sperimentazione che da troppi anni caratterizza il settore post-diploma. Maggiori specificazioni sarebbero poi necessarie con riferimento alla formazione del personale della scuola, in particolare per quanto riguarda la natura dei corsi per docenti cui si intende dare vita. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, a sua volta indicato dall'articolo 1 tra gli obiettivi da realizzarsi con gli stanziamenti del Fondo per l'offerta formativa, dovrebbe invece essere demandata – a suo giudizio – a livello regionale, ad esempio alla competenza degli IRRSAE.

In conclusione, il senatore Brignone manifesta preoccupazione per la frammentarietà e la disorganicità degli obiettivi individuati, che necessiterebbero, a suo giudizio, una maggiore pianificazione e un maggiore coordinamento con le iniziative già in atto. Pur riconoscendo le buone intenzioni del Governo, egli solleva infatti dubbi sull'effettivo conseguimento di risultati concreti. Meglio sarebbe stato allora concentrare gli interventi su alcuni obiettivi specifici, indicando fin d'ora – con lo strumento legislativo – l'ordine di priorità degli stessi.

Il senatore BISCARDI ritiene infondata la critica nei confronti dell'articolo 2 che demanderebbe ad un potere discrezionale del Ministro l'indicazione delle priorità e dei criteri di intervento. Tale articolo prevede infatti il parere delle competenti Commissioni parlamentari sull'atto di indirizzo del Ministro, così come analogo parere è previsto anche – al comma 2 dell'articolo 1 – per la ripartizione delle disponibilità del fondo sui capitoli del bilancio del Ministero. Ciò non toglie che si riproponga nuovamente l'esigenza di una riforma strutturale del Ministero ed in tal senso egli coglie l'occasione per sollecitare al Governo la presentazione alle Camere dello schema di regolamento previsto dalla legge n. 59 di quest'anno: senza una adeguata riforma delle strutture ministeriali conseguente agli obiettivi di decentramento, trova infatti fertile terreno di coltura l'accusa di eccessivo centralismo.

Il senatore RESCAGLIO ricorda l'esperienza non certo edificante dei corsi di aggiornamento svolti in passato, auspicando che gli interventi da realizzarsi attraverso l'istituendo Fondo per l'offerta formativa abbiano carattere diverso e più efficace. Quanto poi all'articolo 3 del provvedimento, relativo a progetti integrati con gli enti locali, manifesta apprezzamento per il rafforzamento del rapporto tra scuola ed ente locale ai fini di un progetto formativo comune.

Il senatore PERA rileva un generale consenso per il reperimento di nuovi fondi a favore della scuola. Osserva tuttavia che forti perplessità sono state già avanzate in ordine alla eterogeneità e indeterminatezza delle finalità da perseguire con i fondi stessi. A tali perplessità egli si associa, rilevando peraltro che tutte le finalità indicate, ad eccezione di quella relativa alla realizzazione dell'autonomia scolastica, rappresentano di fatto delle finalità di carattere secondario la cui elencazione è o

inutile o quanto meno incompleta. Diverso sarebbe stato se si fosse optato per indicare, quale unico obiettivo del Fondo per l'offerta formativa, la realizzazione della autonomia: in tal caso, sarebbe stato palese che si intendeva attribuire al Governo piena discrezionalità di intervento e di manovra. Imboccando invece la strada di una elencazione puntuale e analitica delle finalità da perseguire, sarebbero state necessarie una chiarezza e una precisione assai maggiori. Indeterminati sono d'altronde, nel testo, anche i criteri da seguire e le priorità di intervento e di assai scarsa utilità appare, a tal fine, la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari sull'atto di indirizzo del Ministro.

Il senatore MASULLO chiede chiarimenti in ordine al significato di due degli obiettivi indicati all'articolo 1, a suo giudizio caratterizzati da una dizione eccessivamente generica: gli interventi di formazione del personale docente e gli interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche per l'incremento dell'offerta formativa.

Il senatore BEVILACQUA si associa a sua volta alle critiche relative ad una scarsa pianificazione del provvedimento in esame. Se da un lato è infatti innegabile che il provvedimento apporta nuovi, importanti finanziamenti al settore scolastico, dall'altro esso non indica le priorità di intervento, nè i criteri da seguire per la realizzazione delle diverse iniziative, nè – infine – la quantificazione degli oneri conseguenti ai diversi interventi. Egli si associa altresì alle considerazioni relative alla sostanziale inutilità del parere delle Commissioni parlamentari sulla direttiva con cui il Ministro darà attuazione al provvedimento. L'accentramento di competenze in capo al Ministero è d'altronde, a suo giudizio, perfettamente in linea con i più recenti comportamenti del ministro Berlinguer che da tempo non prende parte ai lavori parlamentari e svolge tutta la propria attività in sedi *extra*-istituzionali. Tutto ciò fa peraltro temere per la concreta riforma dei cicli scolastici, che pure il Ministro dichiara di voler perseguire, dal momento che da ciò conseguirebbe una limitazione delle sue competenze. Quanto infine al merito del provvedimento in esame, egli si limita ad esprimere l'auspicio che i fondi stanziati siano utilizzati correttamente, ad effettivo beneficio della scuola.

Il senatore LORENZI sottolinea come il disegno di legge in esame sia connotato da nebulosità e indeterminatezza. Non è in alcun modo chiarito, ad esempio, come si intenda perseguire l'innalzamento del tasso di successo scolastico, nè si compiono scelte coraggiose nei riguardi del coinvolgimento del privato nel sistema formativo. A tale proposito, egli si richiama tra l'altro in senso critico al recente intervento del cardinale Ruini e si sofferma in particolare sulle proposte della sua parte politica con riferimento al *bonus* scolastico. Esorta infine il Governo a rivedere l'impostazione sin qui seguita, tutta incentrata sull'azione dello Stato, destinata a rivelarsi dispendiosa e inefficiente.

Il senatore RONCONI si sofferma anzitutto criticamente sugli articoli 1 e 2 del provvedimento: in particolare, l'articolo 1 appare troppo

generico e confuso mentre l'articolo 2 rivela intenti accentratori da parte del Ministro non certo condivisibili. Tuttavia, non si può non esprimere compiacimento per l'acquisizione di nuovi fondi a favore della scuola, tanto più utili in quanto si considerino le difficoltà con cui è appena iniziato il nuovo anno scolastico, a seguito tra l'altro di indiscriminati interventi di razionalizzazione. Quanto poi alle finalità individuate dal provvedimento, sarebbe senz'altro condivisibile che esse fossero incentrate sulla realizzazione dell'autonomia. Tuttavia, non è affatto scontato che gli interventi da realizzarsi attraverso il Fondo per l'offerta formativa rappresenteranno un effettivo finanziamento al processo autonomistico. Gli atti di indirizzo saranno sempre infatti di competenza del Ministro, in netta controtendenza rispetto a quanto auspicato dal Polo della Libertà in ordine al conferimento di un *budget* finanziario ai singoli istituti. Si riserva infine di esprimere valutazioni più analitiche al momento dell'esame degli articoli.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. In considerazione dei serrati ritmi di lavoro dell'Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio, nonché del generale consenso registrato dal provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, egli invita quindi tutti i Gruppi a valutare la possibilità di chiederne il trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore BEVILACQUA ritiene preferibile rinviare la questione della sede in cui esaminare il provvedimento ad una fase successiva dell'esame.

A tali considerazioni si associa il senatore LORENZI.

Agli intervenuti replica quindi la relatrice BRUNO GANERI, la quale rileva con soddisfazione che tutte le parti politiche hanno sostanzialmente condiviso l'intento di destinare finanziamenti aggiuntivi alla scuola, pur sollevando alcune perplessità in ordine alla genericità degli obiettivi indicati e alle modalità di attuazione del provvedimento. Ella ritiene peraltro che l'assenza di indicazioni di priorità per le diverse finalità elencate consegua alla scelta di individuare quale finalità principale quella della realizzazione dell'autonomia. Tutte le altre finalità hanno infatti, a suo giudizio, carattere meramente esemplificativo.

Quanto poi alle considerazioni espresse in ordine alla scarsa utilità del parere che le Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere sugli schemi di direttiva ministeriale, ella manifesta invece l'opinione che il Ministro, in un corretto rapporto tra Governo e Parlamento, ne terrà debito conto.

Ella si dichiara poi d'accordo con le osservazioni critiche del senatore Rescaglio in merito ad alcune esperienze passate svolte nel mondo della scuola. Il provvedimento in esame prevede però il monitoraggio degli interventi da realizzarsi attraverso il Fondo per l'offerta formativa, proprio al fine di valutarne l'efficacia, anche ai fini di una razionalizzazione della spesa.

La relatrice risponde infine al senatore Masullo riconoscendo la genericità della dizione relativa agli interventi per la formazione del personale docente. Ritiene tuttavia di rilevare un generale consenso sulla esigenza di non ripetere gli errori del passato. Quanto poi agli interventi perequativi, chiarisce che si tratta di interventi estremamente qualificanti, strettamente connessi alla realizzazione dell'autonomia.

Replica quindi il sottosegretario MASINI, la quale ricorda che il provvedimento in esame fu a suo tempo predisposto dal Governo in rapporto alle disponibilità stanziata dalla manovra finanziaria, prima ancora della approvazione delle norme sulla autonomia scolastica. Successivamente, la dotazione finanziaria del Fondo è stata incrementata, anche in rapporto agli altri impegni assunti nel frattempo dal Governo. Esso tiene quindi conto di tutto lo scenario complessivo, ivi compreso l'Accordo sul lavoro dello scorso settembre. Il Governo non ha peraltro inteso indicare in questa sede precise priorità di intervento, preferendo demandarne l'individuazione ad una fase successiva in cui è peraltro prevista – ricorda – l'espressione di un parere parlamentare.

Il Sottosegretario richiama peraltro l'attenzione della Commissione sulla massima urgenza del provvedimento anche in considerazione dell'imminente inizio della sessione di bilancio che, impedendo l'esame di provvedimenti di spesa, rischia di vanificare gli sforzi fin qui effettuati. Auspica pertanto che le pur legittime richieste di approfondimento non determinino rischiosi ritardi nei tempi di approvazione definitiva.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare a venerdì prossimo alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori BISCARDI e MASULLO (che ne chiedono una anticipazione a mercoledì) e il senatore BEVILACQUA (che ritiene indispensabile un serio approfondimento), la Commissione delibera infine di fissare il predetto termine a giovedì prossimo, 18 settembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice BRUNO GANERI, la quale ricorda che le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 conseguono al decreto-legge n. 670 del 1996, non convertito nei termini costituzionali: si tratta in particolare delle norme relative alla proroga delle graduatorie per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di quelle dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, nonché del termine per la stipula di convenzioni per la

manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Il comma 3 dell'articolo 1 reca invece una proroga relativa alle graduatorie dei precari, introdotta presso la Camera dei deputati, il cui rilievo è testimoniato dall'intenso lavoro in corso presso questa Commissione con riferimento al problema dei precari nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 932.

Ella sottolinea quindi l'urgenza del provvedimento, in assenza del quale non potrebbero essere effettuate le nomine dei supplenti sui posti attualmente vacanti, pregiudicando gravemente l'anno scolastico appena iniziato. Le conseguenze di eventuali ritardi nell'approvazione del provvedimento ricadrebbero quindi non solo sul personale della scuola, ma anche e soprattutto sugli alunni. Il ministro Berlinguer d'altronde ha già predisposto, lo scorso mese di agosto, una circolare che consente una rapida attuazione della legge, non appena questa venga approvata dal Parlamento.

La relatrice sottolinea infine che le norme relative alla sicurezza degli edifici scolastici troverebbero applicazione anche per gli edifici non di proprietà pubblica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0046^o)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 15 avrà inizio con l'esame del disegno di legge n. 2644 in materia di beni culturali. Proseguirà poi con l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La relatrice MANIERI comunica poi che sono pervenute altre richieste di audizione in merito al suddetto disegno di legge n. 2644 rispetto a quelle già previste per domani mattina alle ore 9. Propone conseguentemente che esse siano svolte nella settimana in corso al fine di accelerare il più possibile i tempi di approvazione del provvedimento.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata per domani mercoledì 17 settembre, al termine della seduta plenaria della Commissione, per l'esame del disegno di legge n. 2721 in materia di archivi storici parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

114ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Burlando.**La seduta inizia alle ore 11,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R033 004, C08ª, 0009ª)

Il PRESIDENTE avverte che da parte del senatore BALDINI è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione sui livelli di efficienza e sicurezza del servizio ferroviario**
(R046 001, C08ª, 0002ª)

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia anzitutto il ministro Burlando che aveva dato la propria disponibilità ad intervenire in una eventuale seduta che la Commissione avesse ritenuto opportuno convocare immediatamente dopo gli incidenti ferroviari verificatisi nei primi giorni di agosto e al contempo dà atto ad alcuni dei membri della Commissione (che tale convocazione avevano sollecitato) di avervi rinunciato per poter più agevolmente riunire la Commissione alla ripresa dei lavori del Senato.

Ha quindi la parola il ministro BURLANDO che ritiene anzitutto necessario fornire un quadro generale di quello che è stato fatto nell'ultimo anno nel settore dei trasporti dal suo Dicastero, informa inoltre che tra qualche giorno sarà ultimato il piano di impresa per la ristrutturazione delle Ferrovie spa e che una volta fornito al Parlamento e alle parti sociali esso potrà essere discusso in maniera approfondita e specifica. Sottolinea quindi come soltanto a partire dal 1994 il settore dei trasporti, e segnatamente quello ferroviario, abbia cominciato a registrare dei significativi passi in avanti con forti elementi di riforma che soltanto nell'ultimo anno si sono accentuati. I punti deboli di fronte ai quali il Governo si è trovato nella gestione del sistema dei trasporti sono in primo luogo un grave ritardo strutturale, l'incapacità a gestire tale sistema all'interno di un mercato concorrenziale e da ultimo, i gravi ritardi anche di tipo tecnologico segnatamente nel settore ferroviario del Paese che la collettività ha pagato con costi molto alti. L'elemento di discriminazione è intervenuto soprattutto con l'apertura all'Europa e l'introduzione di elementi di liberalizzazione nei diversi settori del mercato dei trasporti. Quello che il Governo si trova ad affrontare adesso è uno scenario di riferimento assai cambiato e rispetto al quale il sistema attuale non può essere mantenuto in quanto verrebbe spazzato via dalla concorrenza per i suoi costi. I passi avanti più evidenti sono stati fatti, fino a questo momento, soprattutto nel settore marittimo e nel settore aereo mentre in quello ferroviario si è ancora in una fase poco avanzata. Altro settore che ha già visto interventi risolutivi è poi quello della cantieristica nei confronti della quale gli aiuti continueranno anche per il 1998 con la auspicabile apertura di tali aiuti anche alla cantieristica privata. Il trasporto aereo ha registrato a sua volta cambiamenti positivi con aumenti di traffico che prevedono un raddoppio dei passeggeri nei prossimi cinque anni. Inoltre per la prima volta dopo dieci anni Alitalia chiude un bilancio in attivo, potendo procedere alla ricapitalizzazione sulla quale c'è stato il via libera dell'Unione Europea lo scorso 12 luglio. Informa poi che il Ministero dei trasporti ha trovato un accordo con il Ministero del tesoro nella ricerca dei finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge n. 2206 all'esame di questa Commissione. Ricorda infine che sempre nel settore aereo sono iniziati i finanziamenti di aeroporti di media grandezza di alcune città del sud come ad esempio Catania, Bari o Alghero.

L'ulteriore passo che il suo Dicastero dovrà compiere sarà quello di intervenire in modo deciso sul trasporto terrestre sia in relazione al trasporto ferroviario e a quello pubblico locale che nel settore dell'auto-transporto. Soprattutto in relazione al trasporto pubblico locale sottolinea come il processo di regionalizzazione comporti una serie di ostacoli da superare e come le regioni debbano farsi carico di elaborare contratti di servizio con le Ferrovie dello Stato Spa e farsi carico dei territori di loro competenza in questo settore; d'altra parte questo è sicuramente un aspetto importante del federalismo. Per quanto riguarda poi il rapporto del Ministero dei trasporti con il Parlamento si dichiara assai soddisfatto perchè molti dei provvedimenti presentati sono stati approvati mentre altri che sono pendenti presso i due rami dovranno essere portati a termi-

ne. Da sottoporre al Parlamento sarà poi, in tempi rapidi, la proposta del Governo per l'istituzione di una autorità sui trasporti, necessaria in vista della privatizzazione dell'intero settore e, data la presenza di imprese che continueranno ad operare in regime di monopolio come ad esempio le Ferrovie dello Stato, quella della creazione di un Consiglio nazionale dei trasporti e della logistica che dovrà essere istituito, come in altri paesi, anche a tutela degli utenti. Infine sarà opportuno l'avvio di un dibattito per giungere ad una revisione del piano generale dei trasporti.

Passando quindi all'oggetto più specifico dell'audizione il Ministro fa presente come la rete ferroviaria italiana sia ormai vecchia e come l'unica grande opera fatta negli ultimi cinquanta anni sia il tratto della direttissima Firenze-Roma. Questo è infatti uno dei settori sul quale il ritardo dell'Italia, a fronte di altri paesi europei, è drammatico se si pensa, ad esempio, che vi sono ancora tratte ferroviarie di zone fortemente industrializzate e di grande densità di popolazione, come quella fra Verona e Bologna, che funzionano ancora con un unico binario. La rete ferroviaria, inoltre, è estremamente arretrata anche dal punto di vista tecnologico anche se ciò non significa che essa sia più pericolosa di altre reti ferroviarie europee. In questo settore infatti il numero dei decessi è incomparabilmente più basso di quello riferito ad esempio al trasporto stradale. Ribadisce tuttavia come sul piano tecnologico della rete il ritardo sia drammatico così come vecchio è il materiale rotabile, ad esempio, vi sono locomotori vecchi di 40 o 50 anni e sempre più spesso in manutenzione. Esiste poi un problema di gestione dell'azienda sia per un eccesso di dispersione verso le troppe attività che in passato essa aveva posto in essere sia per una non adeguata organizzazione del personale. A tal proposito vale la pena di ricordare come negli ultimi 25 anni siano state operate circa 60.000 assunzioni e vi siano stati 80.000 prepensionamenti. Questi dati rendono evidente che alcuni meccanismi non funzionano come dovrebbero. L'operazione che il Governo ha in mente è innanzitutto quella di un risanamento dell'azienda e di un avanzamento tecnologico della rete e per entrambi gli obiettivi sono necessari investimenti. Di concerto con il Ministero del tesoro si è giunti a definire la cifra di circa 7.000 miliardi l'anno da investire in questo settore per i prossimi dieci anni. L'azienda dovrà per parte sua dimostrare di essere capace di investire, capacità questa che le Ferrovie dello Stato non hanno saputo dimostrare in passato. Inoltre la capacità del nuovo *management* sarà misurata proprio su questa questione. L'idea è quella di destinare la cifra sopra ricordata al 50 per cento sulle tecnologie e sul funzionamento della rete esistente, al 25 per cento sull'alta velocità e il 25 per cento sull'estensione della rete. Questi investimenti riguardano ovviamente soltanto gli interventi dello Stato e non anche quelli dei privati che potranno affiancare i finanziamenti pubblici: questa sarà la proposta che il Governo presenterà al Parlamento.

Nel frattempo una serie di questioni legate alle ferrovie si vanno risolvendo. È un esempio il nodo ferroviario di Napoli il cui accordo dovrà essere siglato il 24 e 25 settembre prossimi; è stato dato inizio alle procedure di appalto per il nodo di Roma; risultati positivi sono poi sortiti dal tavolo tecnico del Ministero dei trasporti con il Ministero

dell'ambiente e mentre alcune questioni sono state risolte all'unanimità altre ve ne sono che si avviano ad essere affrontate in modo soddisfacente. Inoltre si è molto lavorato nel settore delle alte tecnologie e anche in questo settore hanno avuto avvio le procedure di appalto. Fa infine presente che gli ultimi stanziamenti di 600 miliardi definiti con il CIPE andranno tutti nel settore delle tecnologie (e non in nuove reti) e sono tutte concentrate nelle aree di obiettivo 1, ovvero nessun intervento è previsto per il centro nord del paese mentre i finanziamenti sono destinati a riequilibrare la situazione ferroviaria delle regioni del Mezzogiorno. Nelle reti meridionali deve essere però operato anche un intervento strutturale perchè alcune di esse non possono essere lasciate quali sono adesso.

Per quanto riguarda poi la ristrutturazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato molto del patrimonio è ancora da vendere e quello sin qui venduto ha dato ricavi notevoli. La sua idea è inoltre quella di separare la parte delle infrastrutture dalla parte della gestione che può avere forma societaria o meno. Questa separazione è infatti necessaria ai fini di una maggiore trasparenza affinchè siano chiare le cifre relative agli investimenti in termini di rete e quelle relative all'azienda in termini di personale. Non va infatti scordato che 16.000 chilometri di rete ferroviaria non possono non avere un costo estremamente alto nel bilancio dello Stato. D'altra parte questa è una realtà di tutti i paesi industrializzati con rete ferroviarie estese. La parte della gestione dovrebbe poi articolarsi in tre divisioni relative la prima al trasporto locale, la seconda al trasporto merci e la terza al trasporto passeggeri a lunga percorrenza. Mentre al primo punto andranno ancora destinate risorse del bilancio pubblico, le altre due gestioni dovranno collocarsi sul mercato e trarre da lì il loro sostentamento. Per far ciò è pertanto necessario avere un'organizzazione che fornisca dati disaggregati. Invita quindi tutti i parlamentari ad avere grande attenzione al sistema ferroviario e non cadere nella trappola di confondere il giudizio negativo sulla azienda delle Ferrovie Spa con il mezzo in sè. Questa è una questione che deve essere chiarita anche perchè il sistema ferroviario non potrà non rappresentare un punto di forza dell'economia del paese che andrà necessariamente integrato con la gomma. Senza tale integrazione anche quest'ultimo settore non sarà più appetibile sul piano della concorrenza. C'è poi da affrontare un problema di efficienza e di costo del lavoro dell'azienda stessa. In questo senso la tecnologia porterà cambiamenti anche nel personale con una sua diminuzione, ma sarà anche necessario introdurre elementi di flessibilità per una migliore gestione del personale che rimarrà in servizio: tale progetto sarà esposto con chiarezza sia al Parlamento che alle parti sociali. Venendo poi alla questione relativa agli incidenti verificatisi nei primi giorni di agosto sottolinea come ciò sia il frutto di una organizzazione ferroviaria che non esiste più nella sostanza: è infatti inverosimile che le ferrovie non siano state in grado di dare quel minimo di assistenza e di informazione a coloro che si sono trovati coinvolti negli incidenti ferroviari. Non intende pertanto minimizzare la gravità di quello che è successo e dichiara di condividere lo spirito di molte delle interrogazioni parlamentari presentate in relazione a quegli incidenti. Ritiene tuttavia di

avere fiducia nel nuovo *management* che ha presentato un piano di impresa sostanzialmente approvato dal Governo, piano che andrà armonizzato con la legge finanziaria affinché entrambi siano presentati al Parlamento e perchè da questo si possa ripartire per lo sviluppo dell'intero settore ferroviario.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore LAURO che sottolinea come i risultati positivi del rinnovamento esposti dal Ministro non siano affatto visibili. Ritiene inoltre necessario un reale cambiamento della cultura del paese che deve rinunciare all'assistenza dello Stato anche nel settore dei trasporti. Fa inoltre presente come non vi sia una buona concertazione tra i diversi ministeri e che troppo privilegiato sia il rapporto con le parti sociali a scapito di quello con il Parlamento. Molti dei problemi del trasporto marittimo e dei porti non sono ancora stati risolti e anche sul piano del trasferimento alle regioni del trasporto pubblico locale ci si sarebbe aspettati un passaggio più chiaro e definito. Chiede quindi chiarimenti sul nodo di Napoli in relazione alla possibilità che questa città sia scelta quale collettore di smaltimento dei rifiuti dei treni di tutta la rete ferroviaria nazionale; non è infatti chiaro come la situazione può essere risolta sul piano ambientale.

Il senatore BORNACIN ringrazia in primo luogo il Ministro per la sua disponibilità ad intervenire nel mese di agosto in Commissione dopo gli incidenti ferroviari verificatisi sulla Roma Napoli e per l'ampia relazione svolta. Ritiene tuttavia che le vecchie logiche che avevano governato le ferrovie in passato non siano ancora del tutto superate sul piano della gestione dell'azienda così come forti perplessità permangono sul settore del trasporto aereo e del risanamento dell'Alitalia. Per quanto riguarda poi gli incidenti ferroviari occorsi all'inizio di agosto sembra che il Ministro non sia capace di rintracciare la responsabilità di alcuno quasi che essi siano stati causati da un destino cinico e baro che si è accanito contro le ferrovie dello Stato. Certamente c'è la responsabilità generale di un sistema gestito in modo clientelare negli ultimi cinquanta anni, ma non pare che l'azienda governata da un nuovo *management* abbia avuto la reazione che ci si sarebbe aspettati in occasione di quei tragici avvenimenti, che peraltro non sono stati gli unici nel mese di agosto in quanto molti altri di minore entità se ne sono verificati. D'altra parte se come dice il Ministro l'azienda non c'è più è proprio il suo dicastero e il nuovo *management* che devono pensare a farne esistere una, dato che ormai è più di un anno che i vertici delle Ferrovie sono cambiati. Sottolinea poi come vi sia necessità di fare grande attenzione al problema della sicurezza in quanto una maggiore automazione e un minor numero di personale non significa affatto che tale questione possa considerarsi risolta. Fa infine presente come gli *standard* qualitativi delle ferrovie dello Stato siano fortemente peggiorati proprio negli ultimi tempi sia in relazione al sistema di pulizia dei treni sia al numero di ritardi gravi che i treni hanno accumulato negli ultimi mesi. D'altra parte

gli interventi annunciati dal Ministro non sembrano affatto sufficienti a dare una risposta al quadro drammatico da lui descritto è quindi da chiedersi se le Ferrovie vogliano davvero rilanciare questo mezzo di trasporto.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI che sottolinea di aver apprezzato l'ampio quadro illustrato dal Ministro e le strategie di intervento globale prospettate per l'intero settore dei trasporti e la Commissione deve fare grande attenzione a non esprimere un giudizio superficiale nei confronti di quanto è stato descritto anche in relazione alle ferrovie dello Stato. È evidente che il mancato sviluppo delle Ferrovie dello Stato e in più generale della intermodalità è tanto più grave se posto in relazione alla liberalizzazione dei mercati che l'integrazione europea sta imponendo. È quindi un problema di ordine politico generale quello di intervenire su questo ritardo che deve servire a colmare il *gap* nel contesto internazionale del sistema dei trasporti nel quale il paese dovrà collocarsi. La Commissione deve pertanto individuare i sistemi più proficui affinché la ricerca delle risorse volte a iniziare questa fase di grande sviluppo sia agevolata. Per quanto riguarda poi le Ferrovie dello Stato il Ministro ha crudamente illustrato la situazione in cui esse versano e indicato le cause di tale situazione ma ha anche fornito indicazioni per porvi rimedio. A tal proposito chiede pertanto se nel vertice aziendale non vi sia da colmare qualche vuoto in relazione alla memoria e alla specificità dell'azienda.

Il senatore VEDOVATO sottolinea l'importanza del quadro delineato dal Ministro soprattutto per il collegamento del nostro paese con il resto dell'Europa. Ritiene tuttavia che tale tema andrebbe approfondito sia per meglio conoscere i rapporti con la Svizzera sia per approfondire le potenzialità della direttrice lombarda nel collegamento con il nord Europa.

Interviene quindi il senatore ERROI che, dopo aver dichiarato di apprezzare l'intervento del Ministro che ha posto in chiave critica le carenze nel settore dei trasporti, sottolinea di condividere la necessità di investimenti strutturali nella rete ferroviaria delle regioni del sud. Fa poi presente che altri sono i settori del trasporto che soffrono di una concorrenza non sempre leale da parte di altri paesi; ritiene pertanto quanto mai opportuno stabilire una serie di regole che tutti debbono rispettare nell'ambito di un mercato concorrenziale. Condivide infine la necessità di sviluppare il trasporto intermodale che veda le ferrovie dello Stato in primo piano.

Il senatore LO CURZIO, pur condividendo pienamente quanto affermato dal Ministro nel suo intervento, riterrebbe tuttavia utile un approfondimento relativamente alle risorse messe a disposizione dallo Stato nei prossimi dieci anni per il trasporto ferroviario e per il collegamento del paese all'Europa. Sottolinea a tal proposito come l'intermodalità sia assolutamente necessaria soprattutto con il trasporto marittimo e

ritiene assolutamente positiva l'idea di dare vita a un Consiglio nazionale dei trasporti e della logistica che rappresenti anche gli utenti. Invita infine il Ministro a riflettere sull'opportunità di un rafforzamento dei collegamenti con i paesi del Mediterraneo attraverso mezzi più spediti e con un intervento anche delle compagnie pubbliche e non soltanto di quelle private che agiscono soprattutto a scopo turistico.

Il senatore TERRACINI, che ricorda di essere relatore su una proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, dichiara di condividere quanto detto dal ministro sugli incidenti verificatisi nello scorso mese di agosto sulla linea Roma-Napoli. Ritiene tuttavia che con il nuovo vertice la società Ferrovie dello Stato spa debba essere meglio attrezzata a far fronte a una serie di questioni come ad esempio quella relativa al rapporto con l'utenza e all'informazione. Tale rapporto deve essere infatti ricostruito. Ritiene poi che il tema della sicurezza debba essere approfondito e si chiede che cosa il Parlamento possa fare per aiutare l'azienda ferroviaria. Pensa infine che una parte del trasporto su gomma debba essere riconvertito alla rotaia ma che 7.000 miliardi all'anno per operazioni di così vasta portata siano una cifra insufficiente.

Il senatore SARTO pensa, come il Ministro, che la questione di un rilancio del trasporto ferroviario abbia sicuramente carattere strategico e che sia necessario uno sforzo di ammodernamento e di riequilibrio intermodale. Dichiara inoltre di condividere l'analisi effettuata sull'azienda ma sottolinea come non sia sufficiente l'impeto di innovazione da parte del nuovo *management* delle ferrovie nell'affrontare questo tema, forse perchè troppo pagato. Eppure alcune soluzioni sarebbero di facile attuazione e servirebbero a migliorare il rapporto con la clientela. Ritiene inoltre che oltre ad uno sforzo sugli investimenti debba essere fatto un altrettanto sforzo in termini di programmazione ed è incoraggiante che il Ministro ritenga a sua volta opportuno agire in questa direzione anche perchè questo è un modo per affrontare congruamente l'intermodalità. Dichiara quindi di condividere tanto l'istituzione di una Autorità sui trasporti, che la sua parte politica auspica da tempo, quanto quella di un Consiglio nazionale del trasporto e della logistica a garanzia della clientela. Auspica infine che vi sia un approfondimento di tutti i temi relativi all'alta velocità in particolare per la riconversione di alcuni progetti non ancora iniziati come quello del nord est del paese.

Il senatore CÒ dichiara di dissentire da quanto affermato dal ministro in tema di sicurezza. Infatti se questo tema non viene percepito come una emergenza sarà piuttosto difficile, da parte del Governo, poterlo risolvere. Nè si può pensare che vi sia una generica responsabilità delle Ferrovie dello Stato negli incidenti che si sono verificati in quanto, per esempio, dalle indagini relative all'incidente del pendolino verificatosi a Piacenza alcuni mesi fa, starebbero emergendo responsabilità ben precise dei dirigenti dell'azienda che avrebbero, attraverso una circolare, privilegiato l'obiettivo della velocità a scapito di quello della sicurezza. Se ciò si rivelasse vero sa-

rebbe assai grave anche in relazione alla filosofia che ha sin qui governato questa azienda. Riguardo poi al problema del personale ritiene di non poter essere d'accordo con il Ministro in quanto pensa che meno personale che lavora per più tempo e peggio pagato non possa certo rappresentare una garanzia per la sicurezza del servizio. Non è infatti convinto che l'accordo raggiunto per l'Alitalia sia rassicurante su questo piano. Dichiarò invece di condividere le strategie che il Governo ritiene di porre in essere in merito allo sviluppo dell'alta velocità che va inserita in una rete ferroviaria più forte ed avanzata sul piano tecnologico.

Il senatore CARPINELLI esprime un giudizio estremamente positivo sulla relazione svolta dal Ministro anche se in relazione alle strategie delineate non sfugge la limitatezza delle risorse destinate ad un'opera di ammodernamento così grande. Pur veritiero il quadro fatto sul sistema ferroviario appare giustificabile tuttavia qualche riflessione su quanto detto dal senatore CÒ. Inoltre, mettendosi dalla parte dell'utente, appare opportuno chiarire come sono state definite alcune tabelle di marcia di treni che partono dalla Calabria e arrivano fino ai confini del paese. Tali treni hanno infatti comportato, con l'introduzione dell'EUROSTAR, pesantissimi ritardi nella rete del trasporto ferroviario locale che rappresenta il 53 per cento del trasporto ferroviario totale e i due terzi del trasporto passeggeri. Il cambio degli orari operato nel giugno scorso ha infatti comportato un aggravio in termini di ritardi insostenibile per questi viaggiatori e certamente non può che trattarsi di un errore strategico da parte del *management* nella gestione del sistema. Chiede pertanto al Ministro se non sia opportuno riflettere anche su questo tema.

Il senatore VERALDI, dichiarando di condividere la dettagliata relazione del Ministro, ritiene che soprattutto gli investimenti ferroviari nella rete meridionale, al fine di ammodernarla e riequilibrarla, siano quanto mai opportuni. Sottolinea comunque che l'alta velocità deve essere estesa anche alle regioni meridionali, pur riconoscendo la priorità di un intervento nel rinnovo del materiale rotabile, nell'ampliamento della rete e nell'avanzamento tecnologico della stessa nelle regioni del Mezzogiorno. Auspica infine un maggiore sviluppo della comunicazione con gli utenti da parte delle Ferrovie dello Stato, settore questo piuttosto dimenticato.

Ha infine la parola il senatore MEDURI che, prendendo atto dell'analisi impietosa fatta dal Ministro sul sistema ferroviario, sottolinea tuttavia come il Governo abbia dato riconoscimenti anche a quei dirigenti che hanno contribuito a ridurre le Ferrovie nello stato in cui si trovano adesso. Ritiene inoltre che la questione degli stipendi dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato debba essere un tema di riflessione tanto del Governo quanto del Parlamento dato che alcuni di loro vengono pagati in modo eccessivo rispetto ai servizi che sono chiamati a fornire. L'altro tema sul quale è necessario intervenire con altrettanta decisione è quello della sicurezza. Non è infatti tranquillizzante sentir dire al ministro che vi sono locomotori vecchi di 50 anni e che sono spesso in manutenzione. Il Ministero dei trasporti dovrà poi affrontare il tema del-

le Officine Grandi Riparazioni di Saline Ioniche che non hanno mai funzionato e che invece hanno rappresentato un grande dispendio di finanziamenti da parte della collettività. Lo spreco di denaro che fin qui è stato perpetrato da parte del potere pubblico nel settore ferroviario non è ulteriormente possibile e la costruzione di cattedrali nel deserto non debbono verificarsi più. Chiede quindi che cosa intenda il Governo fare in relazione alle questioni sopra ricordate e auspica una audizione in cui si possa intervenire più ampiamente sui differenti temi dei trasporti.

Interviene, in sede di replica, il ministro BURLANDO che, ringraziando la Commissione per l'ampiezza del dibattito e per gli spunti di riflessione forniti, sottolinea come in merito al trasporto pubblico locale vi sia la necessità di un maggior collegamento tra province e regioni e come in questo ambito potrebbero essere affrontati problemi quali quello della gestione delle stazioni che potrebbero essere gestite non necessariamente dalle Ferrovie dello Stato, ma da altri soggetti che potrebbero utilizzarle al meglio al servizio degli utenti anzichè essere lasciate nell'abbandono e nel degrado. Sottolinea quindi come la riorganizzazione di questo settore sia la prima grande operazione che il Governo intende porre in atto. Sul problema richiamato dal senatore Carpinelli relativo ai ritardi che gli EUROSTAR hanno comportato su tutta la rete ferroviaria sottolinea come sicuramente ci sia stato un errore strategico. Già infatti la costruzione di questi treni affidati ad un consorzio è stato un errore. È poi da ricordare che quando partì il progetto di questo treno si pensava di farlo viaggiare su linee che invece non esistono. L'idea era infatti quella di utilizzare treni nuovi su linee moderne, invece non è stato così, si tratta pertanto, a questo punto, di intervenire a rimettere in fase una procedura totalmente sfasata.

Sulla questione da più parti rilevata degli stipendi ai dirigenti delle Ferrovie ritiene che, una volta fatta la scelta strategica di trasformare tale azienda in società per azioni, essa debba poter concorrere insieme ai privati nella ricerca del proprio *management*. Ritiene pertanto che non sia in questione l'entità degli stipendi ma piuttosto quello di applicare interamente la contrattualistica privata anche a questi soggetti. Dichiarando quindi di condividere quanto affermato dal presidente Petruccioli circa la necessità di recupero del *gap* intermodale e quella di amalgamare in modo più efficace il vecchio e il nuovo *management* dell'azienda. Sottolinea in ogni caso che fino agli ultimissimi anni l'idea di un grande investimento per ammodernare il settore dei trasporti non era presente nel dibattito politico e ancor meno nell'azione dei Governi passati e del Parlamento tant'è vero che le risorse destinate, in particolare al trasporto ferroviario erano territorio di saccheggio durante l'approvazione di ogni legge finanziaria. Certo, i 7.000 miliardi annui per il prossimo decennio possono non sembrare molti ma questa affermazione fa a pugno con il saccheggio appena ricordato e d'altra parte ad essi si aggiungeranno anche gli interventi dei privati. Ritiene poi, come il senatore Cò, che quello della sicurezza sia un tema da affrontare in modo risoluto da parte del Governo e non è un caso che metà delle risorse destinate al settore ferroviario siano finalizzate proprio alla manutenzione della rete e al

rinnovo del materiale rotabile. Non ritiene invece che il problema del personale e del suo utilizzo possa essere posto nei termini indicati dal senatore Cò, in quanto, ad esempio, il maggiore uso di ore straordinarie non significa affatto che possa comportare rischi maggiori per la sicurezza anche perchè, come nel caso dell'Alitalia, probabilmente l'orario ordinario era troppo ridotto. La questione non va pertanto affrontata in modo ideologico. Riferendosi poi all'intervento del senatore Meduri sottolinea come le officine siano troppe rispetto a quelle che servono. Aggiunge tuttavia che il Governo e l'azienda delle F.S. Spa non possono fermarsi a prendere atto dell'esistente ma sono pronti ad impegnarsi affinché, a partire dal 1998, quella ferroviaria diventi un'azienda vera e propria, con l'obiettivo del pareggio di bilancio per l'anno 2001 (così come stabilito nel piano di impresa) attraverso una contabilità analitica in modo da render chiaro quale è l'onere che la collettività deve pagare per alcuni settori come il trasporto pubblico locale e quelli che invece l'azienda deve sostenere con le proprie forze in un mercato aperto alla concorrenza. Ritiene infine che alcuni segnali di cambiamento debbano essere più rapidi e ripercuotersi immediatamente nel funzionamento quotidiano della rete ferroviaria senza aspettare i cinque o sei anni necessari allo sviluppo complessivo della rete.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bar-gone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

- e della petizione n. 138 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato il 10 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che la Commissione era giunta alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore TERRACINI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 2.1 ed illustrato brevemente gli emendamenti 2.7 e 2.15, rinuncia all'illustrazione di tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2.

Il senatore PERUZZOTTI illustra tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2.

Il senatore SARTO illustra a sua volta tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13 e 2.16. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.9 e sull'emendamento 2.12 a patto che le parole: «dieci milioni di ECU», siano trasformate nelle parole: «2.5 milioni di ECU». Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 2.15.

Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario BARGONE.

Il senatore TERRACINI ritira l'emendamento 2.1.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. Posto ai voti è invece accolto l'emendamento 2.9.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.10 e 2.11.

Il senatore TERRACINI dichiara di accettare la modifica proposta dal Presidente all'emendamento 2.12 che, posto ai voti nel nuovo testo, risulta approvato.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 2.13 e successivamente approvato l'emendamento 2.15. Risulta infine respinto, l'emendamento 2.16.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TERRACINI, dopo aver illustrato l'emendamento 3.7, rinuncia ad illustrare tutti gli altri emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3.

Il senatore RAGNO rinuncia a sua volta ad illustrare gli emendamenti del suo Gruppo riferiti all'articolo in questione.

Il senatore PERUZZOTTI illustra invece tutti gli emendamenti presentati dalla Lega Nord per la Padania Indipendente all'articolo 3.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di accantonare tutti gli emendamenti dall'emendamento 3.1 fino all'emendamento 3.13 in quanto sulla materia cui essi si riferiscono intende presentare un emendamento sostitutivo del testo del Governo. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.14 ed invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.15. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.16 e parere contrario sugli emendamenti 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il sottosegretario BARGONE dichiara di essere favorevole all'accantonamento degli emendamenti indicati dal relatore e di adeguarsi ai pareri da lui espressi sugli altri emendamenti.

Il senatore VEDOVATO si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento che risulta accolta dalla Commissione.

Posto ai voti risulta quindi accolto l'emendamento 3.14.

Il senatore RAGNO ritira l'emendamento 3.15.

Posto ai voti è poi accolto l'emendamento 3.16. Successivamente, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.17 e 3.18.

Il senatore SARTO ritira quindi l'emendamento 3.19.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 3.21.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23. Posto ai voti risulta quindi accolto l'emendamento 3.24 e assorbiti gli emendamenti 3.25 e 3.26.

Si passa quindi all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore SARTO illustra poi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5-*bis*, 4.6 e 4.8.

Il senatore VEDOVATO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4 mentre il senatore DIANA Lorenzo illustra gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5-*bis*, 4.8 e 4.10, ed esprime parere favorevole su tutti gli altri. Il sottosegretario BARGONE dichiara di aderire ai pareri espressi dal Presidente.

Posto ai voti l'emendamento 4.1, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, è respinto. Posto ai voti risulta invece accolto l'emendamento 4.2.

Il senatore SARTO ritira gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.8.

Posto ai voti risulta quindi accolto l'emendamento 4.5 e respinto l'emendamento 4.5-*bis*. Posti separatamente ai voti sono quindi accolti gli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.9.

Il senatore DIANA Lorenzo ritira l'emendamento 4.10.

Posto ai voti risulta infine accolto l'emendamento 4.11

Il senatore LAURO rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3. Il senatore DIANA Lorenzo rinuncia a sua volta all'illustrazione dell'emendamento 4.0.4.

Il PRESIDENTE esprime parere contrario sui primi tre emendamenti aggiuntivi all'articolo 4 e parere favorevole sull'ultimo.

Posti separatamente ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, sono respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3. Posto ai voti è invece accolto l'emendamento 4.0.4.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore LAURO illustra tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo in questione e ritira l'emendamento 5.25.

Il senatore BESSO CORDERO illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 5.

Il senatore SARTO, rinunciando ad illustrare gli emendamenti da lui presentati, ritiene tuttavia necessario precisare che l'emendamento 5.74-*bis* sarà riformulato in modo da chiarire che non comporta alcun onere di spesa e che pertanto non si giustifica il parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore TERRACINI, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 5.3.

Il senatore PERUZZOTTI illustra invece tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 5.

Il senatore VEDOVATO, dopo aver illustrato l'emendamento 5.69, rinuncia all'illustrazione di tutti gli altri emendamenti a sua firma.

Il senatore CÒ illustra quindi gli emendamenti 5.28 e 5.34, rinunciando ad illustrare tutti gli altri emendamenti a sua firma.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI che sottolinea come l'articolo in questione sia piuttosto complesso e come tutti gli emendamenti tocchino questioni assai delicate sulle quali appare opportuna una ulteriore e più attenta riflessione tenuto conto che, nell'approvazione della legge, debbono essere tenuti presenti i principi di trasparenza, certezza del diritto e l'apposizione del minor numero di vincoli anche in vista dell'emanazione di un regolamento di attuazione della legge. Anticipa pertanto il proprio parere favorevole sugli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.16, 5.21 e 5.37 riservandosi tuttavia di esprimere un eventuale parere favorevole o di rimettersi alle valutazioni della Commissione sugli altri emendamenti che saranno man mano posti ai voti.

Dichiarando di condividere l'impostazione del Presidente il sottosegretario BARGONE sottolinea come gli emendamenti tocchino punti indubbiamente delicati sui quali è necessario riflettere in particolare per la parte relativa alla questione contenuta nel comma 1 al punto 4 dell'articolo 5, tema sul quale esiste anche un parere del Garante sulla concorrenza che se non comporta alcun obbligo per il Governo non può tuttavia essere totalmente disatteso. Le questioni poi ricordate in alcuni degli emendamenti presentati dai senatori Diana Lorenzo, Vedovato e Sarto potrebbero essere inseriti in un ordine del giorno che potrebbe essere recepito con l'emanazione del regolamento di attuazione anche per non scrivere norme di dettaglio nella legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08ª, 0017ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle due sedute, già convocate per domani, mercoledì 17 settembre 1997 alle ore 15, e giovedì 18 settembre alle ore 15, è integrato in sede consultiva su atti del Governo con l'esame della variante del programma di infrastrutture della Guardia di Finanza per l'esercizio 1996 relativo a interventi nel Piemonte.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

1. L'articolo 8, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 è e integralmente sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere qualificati ad improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato di attestazione. L'ente pubblico di autorizzazione è collocato presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente pubblico di autorizzazione è demandato il compito di autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonchè di sovrintendere alla loro attività. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza dei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000;

b) dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

4. Gli organismi di attestazione devono pronunciarsi sulla richiesta di attestazione avanzata dall'impresa entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta medesima.

5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 3, lettera c), sono provati sulla base:

a) dei titoli di studio o della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;

b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;

c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature o dei mezzi d'opera;

d) dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti tecnici e impiegati nonché operai;

e) di ogni altro elemento utile.

6. I requisiti economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), sono provati sulla base;

a) dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi cinque esercizi;

b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso documentato al credito ovvero della disponibilità di fidejussione ovvero di altre garanzie;

c) di ogni altro elemento utile.

7. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) le modalità di costituzione, la composizione, i termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente pubblico di autorizzazione, l'organo decisionale deve essere composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati. Dell'organo decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione fanno comunque parte membri designati dal Ministero per i beni culturale e ambientali, in numero determinato dal regolamento stesso;

b) le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ente pubblico di autorizzazione;

c) le modalità e di criteri di autorizzazione e eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono rispondere al requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e delle norme nazionali in materia al rilascio

della certificazione dei sistemi di qualità, su semplice richiesta sono autorizzati dall'ente pubblico di autorizzazione anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3;

d) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

e) i requisiti di ordine generale e l'articolazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui ai commi 5 e 6 e delle relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, l'organico medio annuo deve essere documentato attraverso la certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni;

f) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare entità e tipologia;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

h) la durata dell'efficacia della qualificazione non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;

i) le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, di cui all'articolo 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi della presente legge;

l) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito al qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente pubblico di autorizzazione, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.

8. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di autorizzazione utilizza il personale in servizio presso gli organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9. Le imprese dei Paesi appartenenti alla Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare;

10. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono

possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che restano consentite le intestazioni alle società fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che le predette società fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti».

2.1

LAURO

Al comma 1, punto 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.2

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della difesa».

2.3

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 2, dopo le parole: «Ministero per i beni culturali ed ambientali» aggiungere le seguenti: «e il Ministero dell'ambiente».

2.4

SARTO

Al comma 1, punto 3, lettera b) sopprimere le parole: «rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a)».

2.5

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 3, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «dell'impresa ad eseguire i lavori, facendo riferimento ai requisiti definiti dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.6

SARTO

Al comma 1, sostituire il punto 4 con il seguente:

«4. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione a ciò appositamente autorizzati da parte dell'Autorità di cui all'articolo 4; ai fini del rilascio di detta autorizzazione, la predetta Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dovrà sentire la commissione consultiva appositamente istituita al suo interno, dal cui parere potrà discostarsi solo adeguatamente motivando il proprio dissenso».

2.7

TERRACINI

Al comma 1, punto 4, lettera a) sopprimere le parole da: «delle organizzazioni nazionali imprenditoriali» fino alla fine della lettera.

2.8

SARTO

Al comma 1, punto 4, lettera a) sostituire le parole: «delle organizzazioni nazionali imprenditoriali più rappresentative» con le seguenti: «delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.9

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, lettera b) sopprimere le parole da: «i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee» fino alla fine della lettera.

2.10

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 4, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «i soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3».

2.11

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata nel tempo ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), ed il successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori di particolare tipologia. La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere esercitati per lavori di importo inferiore ai 10 milioni di ECU».

2.12 LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 1, punto 4, sopprimere la lettera f).

2.13 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3", contenute nella prima parte del comma 9, sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3».

2.15 TERRACINI

Al comma 4, punto 11-ter, sopprimere le parole da: «Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2» fino alla fine del periodo.

2.16 PERUZZOTTI, CASTELLI

Art. 3.

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)».

3.1 TERRACINI

Sopprimere il comma 1.

3.2 BALDINI, TERRACINI, CAMBER

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla consegna dei lavori, fallisca, o si renda responsabile di grave inadempienza entro 18 mesi dalla data di consegna dei lavori, il secondo classificato nella gara per l'aggiudicazione subentra nella condizione dell'appalto alle condizioni offerte nella gara stessa e riportate al criterio dei prezzi unitari per la parte residua dei lavori».

3.4 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 2.

3.3 TERRACINI

Sopprimere il comma 2.

3.5 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

3.6 BOSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), ed *e*-bis), o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, il committente può recedere dal contratto. In tal caso escute la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma 1-ter, e procede alla comunicazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8, comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma 1-quater.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1 bis e, allorché si tratti di impresa individuale, ancorché mandataria o che svolga le funzioni di capo-

gruppo come previsto al comma 1-*bis*, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e semprechè vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesime condizioni economiche proposte dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo 24, commi 1 e 5.

1-*quater*. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* o dell'impresa mandataria nelle ipotesi di cui alla lettera *d)* ed *e-bis)* del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)* del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n.575 del 1965 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

*e, conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Fermo restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche».*

3.7

TERRACINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi in cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e-bis)*, o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1, il committente può recedere dal contratto. In tal caso esclude la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma 1-*ter*, e procede alla comunicazione al Comitato centrale all'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti

sanzionatori di cui all'articolo 8 comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma 1-*quater*.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis* e, allorchè si tratti di impresa individuale, ancorchè mandataria o che svolga le funzioni di capogruppo come previsto dal comma 1-*bis*, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e semprechè vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesimo condizioni economiche proposte dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo. 24 commi 1 e 5.

1-*quater*. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere *a*), *b*) e *c*) o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nelle ipotesi di cui alla lettera *d*) ed *e-bis*) del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere *d*), *e*) ed *e-bis*) del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 non operano nei confronti delle imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

*e conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 1 aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Ferme restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 10 della legge 109 del 1994 e successive modifiche».*

3.8

ERROI, VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. In caso di grave inadempimento, di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività dell'aggiudicatario o dell'impresa mandataria nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d*), ed *e-bis*), o dell'impresa che svolge le funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo comma 1, il committente può recedere dal con-

tratto. In tal caso escute la cauzione di cui all'articolo 30, comma 2, addebita, salvo eventuali maggiori danni e al netto del valore della cauzione, la differenza di prezzo tra l'importo contrattuale originario delle opere non ancora eseguite e quello che dovesse sopportare ai sensi del successivo comma 1-ter, e procede alla comunicazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8, comma 7, salvo che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nelle ipotesi di cui al successivo comma 1-quater.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis e, allorchè si tratti di impresa individuale, ancorchè mandataria o che svolga le funzioni di capogruppo come previsto al comma 1-bis, in caso di morte, interdizione, inabilitazione del suo titolare e semprechè vi è stato esercizio del diritto di recesso da parte del committente, questi può proporre all'offerente classificatosi secondo nella gara, ovvero, in caso di rifiuto di quest'ultimo, al terzo, di stipulare, alle medesime condizioni economiche proposte dall'offerente in sede di gara, un nuovo contratto per il completamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, salvo quanto disposto all'articolo 24, commi 1 e 5.

1-quater. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto o di concessione, sia comunicata la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) o dell'impresa mandataria nelle ipotesi di cui alla lettera d) ed e-bis) del comma 1, o dell'impresa che svolge funzioni di capogruppo nell'ipotesi di cui alla lettera e) del medesimo comma; qualora detta comunicazione interessi una o più delle restanti imprese, nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed e-bis) del comma 1, le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti e, se l'esclusione di una o più imprese determina il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura e la conclusione del contratto deve provvedersi alla sostituzione necessaria a garantire il soddisfacimento dei requisiti medesimi»

e conseguentemente, all'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, aggiungere all'inizio le seguenti parole: «Ferme restando le procedure e le condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche».

3.9

DIANA Lorenzo

Al comma 2, sopprimere il punto 1-bis.

3.10

Cò

Al comma 2, sostituire il punto 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In caso di morte, fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, il contratto è risolto di diritto. In caso di grave inadempimento il committente invia diffida ad adempiere entro il termine indicato dalla camera arbitrale che lo determina in relazione alle caratteristiche del contratto. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto. Il committente affida l'esecuzione dei lavori a esperirsi tra i soggetti che hanno presentato una valida offerta nella gara precedente».

3.11

Cò

Al comma 2, sostituire il punto 1-bis, con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'atto dell'aggiudicazione indicano al committente un altro soggetto, di seguito denominato supplente, che non abbia partecipato direttamente alla gara. In caso di morte, fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, nonché in caso di grave inadempimento, il committente valuta la sussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo al supplente ed, in caso positivo, propone al medesimo di succedere nel contratto, fatto salvo il diritto a chiederne la risoluzione. Il supplente che stipula il contratto è cointestatario delle garanzie di cui all'articolo 30. È fatto obbligo all'aggiudicatario di informare il supplente dell'avvenuta indicazione e della possibilità di subingresso nel contratto stipulato con il committente.».

3.12

Cò

Al comma 2, punto 1-bis sostituire le parole: «entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicano il committente», con le seguenti: «prima dell'aggiudicazione, indicano».

3.13

SARTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. è aggiunto il seguente comma:

«I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, richiedono, entro 10 giorni dalla gara, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché agli offerenti sorteggiati in sede di gara in numero non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente

richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, i soggetti aggiudicatori procedono all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori per l'applicazione delle sanzioni nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 7, nonché, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di competenza e, se il fatto concerne l'aggiudicatario, anche all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e all'aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria».

3.14 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 3, sostituire le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6» con le parole: «o in economia, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 24. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, per l'esecuzione di lavori di rilevanza nazionale e comunitaria, ivi compresi i lavori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),».

3.15 BORNACIN, DE CORATO, RAGNO, MEDURI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 1, il numero 1), è sostituito dal seguente:

1) la componente impiantistica o tecnologica incida più del 50 per cento sul valore dell'opera. In tal caso è consentito indire la gara sulla base di un progetto definitivo».

3.16 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad accezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici».

3.17 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, punto 2, sopprimere le parole da: «o di pubblica utilità» fino alla seguente: «collegati».

3.18

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al Comma 5, punto 2-bis, dopo le parole: «condizioni di equilibrio» sopprimere le seguenti: «a favore del concessionario».

3.19

SARTO

Al comma 5, punto 2-bis aggiungere il seguente periodo:

«La convenzione prevede altresì le procedure che consentano di variare i presupposti, le condizioni di base e le modalità attuative della concessione in funzione di significativi mutamenti verificatisi per quanto concerne l'incolumità pubblica, la sicurezza dei cittadini, l'evoluzione tecnologica, il rischio ambientale e la normativa tecnica».

3.20

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 6.

3.21

BOSI

Sopprimere il comma 6.

3.22

PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

3.23

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6 , sostituire i punti 5-ter e 5-quater con i seguenti:

«5-ter. In Sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-*quater*. La stima del valore degli immobili di cui al comma precedente è effettuata dall'Ufficio tecnico erariale».

3.24

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 6, capoverso 5-ter, primo periodo, decimo rigo, sostituire le parole da: «ed il trasferimento della proprietà» fino alla fine del capoverso con: «avviene a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara e comporta l'obbligazione al trasferimento della proprietà o alla costituzione di diritti reali parziali. Il trasferimento della proprietà, del processo e la costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita convenzione».

3.25

VEDOVATO

*Al comma 6, sostituire il punto 5-*quater* con il seguente:*

«5-*quater*. Il trasferimento in proprietà del bene avviene a seguito dell'avvenuto collaudo dei lavori»

3.26

VEDOVATO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato e integralmente sostituito dal seguente:

“1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvato entro il 15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco, dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di “preliminari” di progetto e di studi di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono esse-

re soddisfatti tramite la di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al censimento degli studi esistenti o in corso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Il triennale deve altresì prevedere i tempi di realizzazione dei lavori.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, in mancanza di questo, dello strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti.

6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

7. Gli studi ed i "preliminari" del progetto di cui comma 2 sono redatti, in via strettamente prioritaria, agli uffici tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora occorra redigere studi complessi che chiedono l'apporto di una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere "d), e), f) e g), ai quali sono affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 19.

8. Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 8 è subordinata alla previa approvazione del preliminare del progetto, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente a uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare, e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.

In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

11. I "preliminari" dei progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere resi, direttamente o con l'adozione di apposite varianti, conformi agli strumenti urbanistici. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.

Il finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato effettuato il collaudo finale.

15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali, di cui al presente articolo, nonchè le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici.

16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della consulenza di so-

cietà e di esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d), e), f) e g), con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 121 del medesimo articolo 19.

17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 14.

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori"».

4.1

LAURO

Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «predispongono ed approvano» sopprimere la parola: «anche».

4.2

SARTO

Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «documenti programmatici» inserire le seguenti: «e degli strumenti urbanistici».

4.3

SARTO

Al comma 1, punto 1, dopo le parole: «normativa vigente» inserire le seguenti: «e in particolare dalla normativa urbanistica a livello nazionale e regionale».

4.4

SARTO

Al comma 1, punto 2, dopo le parole da: «stato di fatto di ogni intervento» fino alla fine del periodo sostituire con le seguenti parole: «nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e nelle sue componenti socio-economiche, amministrative e tecniche».

4.5

SARTO

Al comma 1, punto 3, dopo le parole: «capitale privato» sopprimere la parola: «maggioritario».

4.5-bis

SARTO

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «sono classificati e valutati» inserire le seguenti: «anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale».

4.6

SARTO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «il coordinatore unico è tenuto» con le seguenti: «l'Amministrazione è tenuta».

4.7

VEDOVATO

Al comma 1, dopo il punto 13 aggiungere il seguente punto:

«14. È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici anche economici, di trasmettere alla regione territorialmente interessata secondo le modalità definite dal consiglio dei Ministri d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i dati informativi concernenti i lavori pubblici ed in particolare i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione».

4.8

SARTO

Sopprimere i commi 2 e 3.

4.9

VEDOVATO

Al comma 2, punto 3, sostituire all'ultimo periodo le parole: «il coordinatore unico» con le seguenti: «l'Amministrazione comunale».

4.10

DIANA LORENZO

Al comma 2, dopo il punto 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:

“3-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i

compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente»».

4.11

DIANA LORENZO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dal seguente comma:

“7. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino è pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale».

4.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promotore e risorse alternative per appalti e concessioni)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici ed amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonchè gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziali su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, purchè nell'ambito dei programmi delle competenti Pubbliche amministrazioni. In sede di prima applicazione le proposte sono presen-

tate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonchè degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui all'articolo 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1, prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

4.0.2

LAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. L'articolo 16, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato e integralmente sostituito dal seguente:

“1. La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità ad essa relative;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare deve consentire di verificare la compatibilità delle ipotesi progettuali con le esigenze espresse nella fase pro-

grammatoria; esso definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, nonché dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti. Il progetto preliminare consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione di spesa per la realizzazione del lavoro.

4. Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico, geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonché delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto. Esso è redatto sulla base degli studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari nonché sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e

delle sue parti da redigere nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori degli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società di servizi esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8-bis. Il responsabile del procedimento all'atto del conferimento dell'incarico determina, con apposita convenzione, l'elenco ed il merito tecnico degli elaborati afferenti le diverse fasi progettuali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'opera da realizzare.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali».

4.0.3

LAURO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. L'articolo 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente articolo:

“1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 3 determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può no-

minare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo – progettazione, affidamento, esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessario per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, la responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definita dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a società di servizi aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato e proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta a esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3 e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza dei servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato e interamente sostituito dal seguente:

“1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) da uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- d) da professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- e) dalle società professionali di progettazione di cui al comma 7, lettera a);
- f) dalle società imprenditoriali di ingegneria di cui al comma 7, lettera b);
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), o tra i soggetti appartenenti alla stessa lettera di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 in quanto compatibili.

Agli effetti della presente legge gli incarichi per opere puntuali di cui all'articolo ... riguardanti opere di architettura sono affidati, secondo le modalità del presente comma a professionisti singoli o associati o a società professionali o a loro raggruppamenti tra soggetti, di cui alle lettere d) ed e).

Gli incarichi riguardanti le opere a rete, di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica possono essere affidati a società imprenditoriali di ingegneria, di cui alla lettera f), a questi incarichi non si applica il divieto di cui all'articolo ...

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a 9 soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative

connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o rilevanza urbana, ambientale ed architettonica, storica-artistica e conservativa o in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, accertati dal legale rappresentante della stazione appaltante, sentito il coordinatore unico del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*).

5. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la sola realizzazione di studi e ricerche per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei progetti preliminari.

6. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento.

7. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della citata forma associativa ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 1815 del 1939. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società imprenditoriali di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al versamento, per conto dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive Casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepite. Ai cor-

rispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.

8. I requisiti societari organizzativi e tecnici delle società di progettazione sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. Nessun soggetto può assommare in se, nè direttamente nè indirettamente, l'attività di progettazione e di produzione di beni.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono pertanto partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidamento di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi i dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, temperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico e impiantistico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria, indipendentemente dal valore dell'incarico di progettazione, la possibilità di esperire un concorso di progettazione.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

15. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in se-

de di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 1995, ai fini dell'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni indicate, i singoli professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, devono dimostrare all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione contributiva ai fini previdenziali.

16. I corrispettivi alle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale, non superiori al 2 per cento, per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

17. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 16, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruiti e per i capitolati e i contratti.

18. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 16 sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

19. In tutti gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 le società di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, devono:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura 'società professionale di progettazione (s.p.p.)';

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura 'società imprenditoriale di ingegneria (s.i.i.);

c) disporre, qualora costituite nella forma di società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto e iscritti nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati, nonché di gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e contabile;

d) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

e) prescegliere, qualora costituite nella forma di società in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

f) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabili dal regolamento, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13, le società di progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaboratore coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

22. Le progettazioni preliminari definitive ed esecutive, sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai criteri che possono essere stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, comma 1, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni"».

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, i soggetti, progettisti di lavori pubblici, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. La competenza e idoneità delle funzioni di progettazione è definita professionalmente sulla base di criteri e metodologie coerenti con la certificazione del sistema qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000. Il regolamento di cui all'articolo 3 fissa i tempi di applicazione ed i requisiti relativi alla competenza ed idoneità dei progettisti, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nonché i relativi criteri di valutazione e controllo sulla base di quanto indicato nel presente comma.

2. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nel rispetto di quanto contenuto al punto 1, sono redatti:

a) ... *omissis* ...”».

5.2

LAURO

Al comma 1, punto 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, Vi e VII del titolo V del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, con eccezione di quelle relative alla produzione di beni, secondo l'articolo 2195 del codice civile.

A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Sempre ai fini della presente legge, le società di ingegneria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) limitazione dell'oggetto sociale alle attività sopra indicate;
- 2) nominatività delle azioni e non trasferibilità mediante girate.

L'attività di progettazione svolta dalle società di ingegneria deve far capo a uno o più liberi professionisti iscritti agli albi professionali nominativamente indicati, responsabili in solido con le società per le singole attività di progettazione ed obbligati al rispetto delle norme disciplinari degli Ordini di appartenenza.

Le società di ingegneria non possono avvalersi, quale titolo valido per partecipare alle gare di progettazione, delle progettazioni svolte da professionisti che non abbiano rapporti di dipendenza o di collaborazione con le società stesse o che non ne siano soci.

L'obbligo del rispetto delle tariffe professionali vale anche per le società di ingegneria, con vidimazione delle particelle, quando necessario, da parte degli Ordini.

Sui corrispettivi spettanti alle società di applica il contributo integrativo dovuto per la previdenza dei liberi professionisti; tale contributo viene ripartito fra le casse di previdenza così come stabilito dalla legge per le associazioni professionali»

5.3

BOSI

Al comma 1, punto 1, lettera b), sopprimere le parole: «e successive modificazioni» ed alla lettera c), sopprimere le parole: «o per convenzione».

5.4

LAURO

Al comma 1, punto 1, lettera d), sostituire le parole: «da professionisti» con le seguenti: «da liberi professionisti».

5.5

DIANA Lino, VEDOVATO, CARIPINELLI

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «professionisti singoli» inserire la seguente: «liberi».

5.6

SARTO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «da» inserire la seguente: «liberi».

5.7

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da professionisti» con le seguenti: «da liberi professionisti».

5.8

LAURO

Al comma 1, lettera d), inserire la parola: «liberi» fra le parole: «da» e «professionisti».

5.9

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, capoverso 1, lettera d), inserire la parola: «liberi» dopo la seguente: «da».

5.10

VEDOVATO, DIANA Lorenzo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «da» inserire la seguente: «liberi».

5.11

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 1, lettera f), dopo le parole: «... lettera b)» inserire le seguenti: «limitatamente ai casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e comma 2».

5.12

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 1, lettera g), sostituire le parole: «di cui alle lettere d), e) ed f)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)».

5.13

SARTO

Al comma 1, punto 1, lettera g), dopo le parole: «... di cui alle lettere d), e)» sopprimere le parole: «ed f)».

5.14

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, dopo il punto 1, inserire il seguente:

«1-bis) I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di nessuna delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, se non conseguenti al rapporto d'impiego».

5.15

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire il punto 2 con i seguenti:

«2) I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indicherà i soggetti abilitati alla firma dei progetti».

5.16

DIANA LORENZO, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 1, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate categorie professionali, dal regolamento. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione, che si avvarrà dei fondi di cui all'articolo 18, comma 1».

5.17

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.18

LAURO

Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.19

RAGNO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 1 punto 2 sopprimere le parole da: «ovvero in servizio» fino a: «di progettazione».

5.20

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 2, sostituire le parole da: «in servizio» e «progettazione» con le seguenti: «, ove previsto dal rispettivo ordinamento professionale, nell'apposito elenco speciale annesso all'albo.

2-bis. È consentita l'istituzione dell'elenco speciale per l'iscrizione dei pubblici dipendenti, appartenenti a quelle categorie professionali interessate all'applicazione della presente legge ed il cui ordinamento professionale vieti l'iscrizione nell'albo ordinario e non contempli tale possibilità.

2-ter. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale + necessario:

a) documentare il possesso dei requisiti ordinari per l'iscrizione all'albo, presentare un certificato dell'amministrazione di appartenenza, attestante l'attualità del rapporto di pubblico impiego, nonchè l'inquadramento del richiedente in un profilo professionale tecnico che preveda anche l'attività di progettazione.

2-quater. Ai professionisti iscritti nell'elenco speciale non viene consegnato il timbro.

2-quinques. I professionisti iscritti nell'elenco speciale non partecipano alle elezioni per i Consigli o degli Ordini e non possono essere eletti.

2-sexies. Il professionista iscritto nell'elenco speciale versa al Collegio o all'Ordine, nella misura stabilita dal Consiglio del Collegio o dell'Ordine, un contributo annuale per la gestione dell'elenco stesso, nonché, per una sola volta, un contributo per l'iscrizione.

2-septies. I Consigli dei Collegi o degli Ordini provvedono all'aggiornamento dell'albo almeno una volta l'anno, al fine di effettuare, in seguito a comunicazione dell'interessato o anche d'ufficio, gli eventuali passaggi dall'albo all'elenco speciale».

5.20-bis

BOSI

Al comma 1, punto 2, secondo periodo sostituire le parole: «all'amministrazione» con le seguenti: «al dipendente».

5.20-ter

LAURO

Al comma 1 punto 3 dopo le parole: «a favore dei dipendenti incaricati della progettazione» aggiungere le seguenti: «, utilizzando i fondi di cui all'articolo 18, comma 1».

5.21

LAURO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole da: «La redazione del progetto preliminare» fino alle seguenti: «lettere d), e), f) e g)».

5.22

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «... di cui al comma 1, lettere d) e)» sopprimere le parole: «f)» e le seguenti: «Le società di cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.23

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 4 sopprimere il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1» fino a: «progetti integrati e coordinati».

5.24

LAURO, TERRACINI

Al comma 1, punto 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Le società di capitali di cui al comma 1, lettere e) ed f), nonché i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera g) dei quali le stesse società facciano parte, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU».

5.25

LAURO

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole:
«salvo che l'incarico riguardi le redazioni di progetti integrali e coordinati».

5.26

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4 sopprimere in fine, le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.27

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1 punto 4 sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e coordinati».

5.28

Cò

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.29

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 4, sopprimere le parole: «salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrati e coordinati».

5.30

SARTO

Al comma 1, alla fine del punto 4, sopprimere le seguenti parole:
«salvo che l'incarico riguardi la redazione dei progetti integrali e coordinati».

5.32

LAURO

Al comma 1 punto 5 dopo le parole: «Ad Università» sopprimere le parole: «loro strutture», dopo le parole: di studi e ricerche aggiungere le seguenti: «necessari ai soggetti di cui al comma 1» e dopo la parola: «predisposizione» inserire la seguente: «esclusivamente».

5.33

LAURO

Al comma 1 punto 5 sopprimere le parole: «e dei progetti preliminari».

5.34

Cò

Al comma 1, punto 5, sopprimere le seguenti parole: «e dei progetti preliminari».

5.35

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 5, sostituire le parole: «e dei progetti preliminari» con le seguenti: «con esclusione delle attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva».

5.35-bis

DIANA Lorenzo

Al comma 1, punto 5, dopo le parole: «e dei progetti preliminari» inserire le seguenti: «Qualora a docenti universitari siano affidati, nel quadro delle norme che regolano la materia, incarichi in quanto soggetti privati libero professionisti, è fatto divieto di utilizzare nel progetto i titoli e le cariche afferenti al ruolo e ad eventuali altre cariche universitarie. Nei curricula finalizzati a candidature di incarico libero professionale, i titoli e le attività universitarie devono essere elencate separatamente dai titoli e attività libero professionali».

5.35-ter

SARTO

Al comma 1 sostituire il punto 6, con il seguente:

«6. Ai fini della presente legge:

a) sono società professionali di progettazione le società costituite tra liberi professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III, IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nelle forme di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del li-

bro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale; i soci delle società di persone devono essere esclusivamente professionisti, di cui almeno il 50 per cento ingegneri o architetti; i soci professionisti iscritti agli albi delle società di capitale devono possedere almeno il 70 per cento del capitale sociale, con almeno la metà in possesso di ingegneri o architetti, e l'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione devono essere soci professionisti iscritti agli albi; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, ma è fatto divieto di svolgere attività commerciali, immobiliare, imprenditoriale, industriale e di intermediazione. I soci delle società professionali agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni;

b) sono società imprenditoriali di progettazione le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Per queste società è fatto divieto di avere da un ente o amministrazione incarichi professionali se nel quinquennio precedente erano ancora in corso rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice, o lo erano per imprese collegate. È inoltre fatto divieto, fino a cinque anni dopo il completamento dell'incarico professionale, per le società imprenditoriali di progettazione e per le società a queste collegate avere rapporti da impresa appaltatrice o fornitrice con l'ente o amministrazione da cui si è ricevuto l'incarico. Le condizioni di collegamento e di incompatibilità sono definite dal regolamento di cui all'articolo 3. Le società imprenditoriali di progettazione sono tenute annualmente al versamento, per conto dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai predetti soggetti percepita. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.

Agli effetti della trasparenza è necessario definire quelle forme societarie che diano le stesse garanzie di indipendenza e di libertà di scelta progettuale che sono caratteristiche della libera professione.

Nello stesso tempo bisogna consentire anche ai liberi professionisti la possibilità di costituirsi, pur con tutte le garanzie necessarie, nelle forme organizzative moderne ed efficienti di società di capitale, al fine

di permettere loro di evolversi verso organizzazioni in grado di competere in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine occorre distinguere per le progettazioni non tra società di persone e società di capitali, ma tra “società professionali” e “società imprenditoriali”, considerando queste ultime come quelle che non hanno i requisiti prima esposti.

In effetti in Italia esistono già delle cosiddette “società di ingegneria” che possiedono tutti i requisiti per essere classificate tra le società professionali.

Nello stesso tempo in un mercato in rapida evoluzione occorre permettere la più ampia facilità di passaggio dei progettisti tra le varie forme organizzative, in forma dipendente o indipendente, senza disperdere i contributi versati ai vari enti previdenziali ma riconducendoli sempre alla cassa di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti, evitando nel contempo conseguenze negative sulla sopravvivenza delle casse stesse.

Il contributo integrativo per tutti assolve anche ad una fondamentale funzione di pari condizioni nell’offerta delle prestazioni professionali».

5.36

LAURO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «società costituite» inserire la seguente: «esclusivamente».

5.37

DIANA LORENZO, VEDOVATO, CARPINELLI

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «... dai vigenti ordinamenti professionali» sopprimere le seguenti: «nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.» e dopo le parole: «... della legge 23 novembre 1939, n. 1815» inserire le seguenti: «Dette società saranno disciplinate dal Regolamento e non potranno produrre beni nè esercitare attività di impresa; dovranno essere indipendenti e non potranno essere controllate nè controllare nè essere collegate ad altre persone giuridiche. (Le situazioni di controllo e di collegamento si determineranno con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 codice civile)».

5.38

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.39

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.40

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.41

LAURO

Al comma 1, punto 6, lettera a), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.42

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 6, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

5.42bis

BOSI

Al comma 1, punto 6, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sui corrispettivi spettanti alle società si applica il contributo integrativo dovuto per la previdenza dei liberi professionisti; tale contributo viene ripartito fra le casse di previdenza così come stabilito dalla legge per le associazioni professionali».

5.42ter

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società» sopprimere le seguenti: «di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del libro quinto del codice civile» e dopo le parole: «... o studi di impatto ambientale.» inserire le seguenti: «dette società potranno produrre beni ed esercitare attività di impresa».

5.43BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «sono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI, e VII del titolo V del codice civile» inserire le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».

5.44

Cò

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «del libro quinto del codice civile» inserire le seguenti: «non produttrici di beni».

5.45

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle società produttrici di beni».

5.46

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.47

Cò

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei» inserire le seguenti: «lavori nei casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità con esclusione di quelle nelle quali siano presenti rilevanti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.48

SARTO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «progettazione o direzione dei lavori» inserire le seguenti: «in casi di opere di rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di particolare complessità, con esclusione di quelle nelle quali siano presenti contenuti architettonici ed urbanistici».

5.49

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e nelle quali almeno il 50 per cento del capitale sociale sia detenuto da professionisti regolarmente iscritti nei relativi albi».

5.50

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 6, lettera b), dopo le parole: «studi di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e che non esercitino le attività di produzione di beni».

5.51

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.52

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.53

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni».

5.54

LAURO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire» con le seguenti: «il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce».

5.55

CÒ

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «può stabilire» con la seguente: «stabilirà».

5.56

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «può stabilire i requisiti» con le seguenti: «stabilirà i requisiti societari.».

5.57

SARTO

Al comma 1, punto 7, sopprimere il secondo periodo.

5.58

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 7, sopprimere il secondo periodo.

5.59

CÒ

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «le società di cui al comma 6, lettera b) devono disporre» con le seguenti: «le società di capitali di cui al comma 6, lettere a) e b), devono disporre, per tutte le attività svolte dalla società» e dopo le parole: «attinente alla attività» sopprimere la seguente: «prevalente».

5.60

LAURO

Al comma 1, punto 7, sostituire le parole: «devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritto al relativo albo da almeno dieci anni» con le seguenti: «devono disporre di almeno un direttore tecnico, iscritto da perlomeno dieci anni nel proprio albo professionale, con titolo attinente all'attività prevalente svolta dalla società».

5.61

LAURO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società».

5.62

LAURO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalentemente svolta dalla società».

5.63

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, punto 7, sopprimere le parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività precedentemente svolta dalla società».

5.64

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, punto 7, sopprimere le seguenti parole: «o laureati in una disciplina tecnica attinente alla attività precedentemente svolta dalla società».

5.65

FIRRARELLO

Al comma 1, punto 8, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: «e con l'indicazione di quale tra loro è incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le attività professionali di tutti i soggetti affidatari e dei suddetti professionisti sono soggette al controllo degli ordini e collegi professionali di competenza, nonché agli obblighi contributivi e assicurativi delle casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti».

5.66

LAURO

Al comma 1, dopo il punto 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con apposito regolamento, su proposta del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si firseranno i criteri di affidamento degli incarichi di cui al predetto comma 2 solo ai soggetti che potranno dimostrare l'inserimento continuativo negli organici di giovani professionisti».

5.67

DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 12, sopprimere le parole da: «Fino alla data di entrata in vigore» fino alla fine del periodo.

5.68

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, punto 12, sopprimere le parole: «e di comprovata esperienza».

5.69

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Al comma 2, sostituire il punto 13 con il seguente:

«13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservatorio, nonché tecnologico, le stazioni appaltati applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Nei casi in cui necessitano requisiti specifici, si può far ricorso, motivatamente, ad altre procedure. A tali concorso si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12».

5.69-bis

DIANA LORENZO

Al comma 2, punto 13, dopo le parole: «nonchè tecnologico» aggiungere le seguenti: «o impiantistico» e dopo le parole: «in via prioritaria» aggiungere le seguenti: «quando l'importo stimato della progettazione è pari o superiore a 200.000 ECO, ovvero la convenienza, per importo stimato inferiore ai 200.000 ECU».

5.70

LAURO

Al comma 2 punto 13, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sostituire le parole: «valutano in via prioritaria la possibilità di esprimere un concorso di progettazione o del concorso di idee» con le seguenti: «applicano di norma la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Solo in casi particolari, dove, a causa della complessità delle opere da realizzare, necessitano requisiti specifici, si può fare ricorso ad altre procedure di affidamento esplicitandone le motivazioni».

5.71

SARTO

Al comma 2 punto 13, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sostituire le parole: «valutano in via preliminare la possibilità di esprimere un concorso di progettazione o del concorso di idee» con le seguenti: «esperiscono in via prioritaria un concorso di progettazione o un concorso di idee, esplicitando le motivazioni quando non siadotti tale soluzione».

5.72

SARTO

Al comma 2, punto 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria le possibilità di espriere un concorso di progettazione o un concorso di idee» con le seguenti: «applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. In casi particolari in cui necessitano specifici requisiti, si può fare ricorso ad altre procedure».

5.73

FIRRARELLO

Al comma 2, punto 13, sostituire le parole: «valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee» con le seguenti: «applicano la procedura del concorso di idee. In casi particolari in cui necessitano specifici requisiti, si può fare ricorso ad altre procedure».

5.74

Cò

Al comma 2, punto 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nei bandi di concorso le amministrazioni e le stazioni appaltanti promuovono la formazione dei gruppi concorrenti misti che abbiano la presenza anche di giovani laureati».

5.74-bis

SARTO

Al comma 2, dopo il punto 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ferma restando la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di procedure anche sotto forma di appalto-concorso o di appalto integrato di progettazione ed esecuzione delle opere, l'esperienza di procedure concorsuali per l'affidamento di incarichi di progettazioni è obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando l'opera comporti una spesa stimata pari o superiore al limite previsto dall'articolo 1 del decreto-legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, con esclusione di quelle che abbiano caratteristiche ripetitive;

b) quando debba intervenire su edifici o loro pertinenze sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 luglio 1939 n. 1497, salvo che si tratti di manutenzione ricorrente a periodica;

c) quando l'opera, debba inserirsi in un contesto urbano, che presenti rilevanti problemi sotto il profilo ambientale, della viabilità della qualità insediativa o della riqualificazione funzionale, o ad esso collegarsi;

d) quando debba intervenire su edifici o aree industriali dismesse;

e) quando si tratta di edifici di uso collettivo destinati ad ospitare più di 500 persone;

f) quando si tratti di opere ricadenti in categorie per le quali non siano state approvate norme tecniche specifiche;

g) quando si tratti di interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo.

5.75

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, punto 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'importo dovuto per la direzione dei lavori è compreso nel prezzo iniziale dell'appalto».

5.76

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, punto 14-bis, dopo le parole: «attività di supporto» *inserire le seguenti:* «, le attività del project manager e le attività dei coordinatori per la sicurezza introdotti dal decreto-legislativo 494/96».

5.77

LAURO

Al comma 3, punto 14-quater, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis del presente articolo, i corrispettivi determinati secondo le tariffe professionali in vigore sono minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo.»

5.78

LAURO

Al comma 3, punto 14-quinquies, dopo le parole: «... misurazioni e picchettazioni, a consulenza» sopprimere le parole: «o attività» e dopo la parola: «specialistiche» sopprimere le seguenti: «ad attività esecutive e di dettaglio.»

5.79BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 3, capoverso 14-quinquies, sopprimere le seguenti parole: «ad attività esecutive e di dettaglio.»

5.80

PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«15. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui al presente articolo, le società di cui al comma 1, lettere e) ed f), devono:

a) indicare, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura «società professionale di progettazione (s.p.p.)»;

b) indicare, qualora costituite nella forma di società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo di società, la dicitura «società imprenditoriale di progettazione (s.i.p.)»;

c) rispettare, qualora costituite nella forma di società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

d) prescegliere, qualora costituite nella forma di società in accomandita semplice o per azioni, gli accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli albi;

e) essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

16. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui al presente articolo, le società professionali e le società imprenditoriali di progettazione, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, possono documentare il possesso dei re-

quisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società professionali di progettazione, o dei direttori tecnici e dei professionisti dipendenti della società iscritti ai rispettivi albi professionali con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, o di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

17. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina, anche sotto il profilo della trasparenza e della chiarezza delle responsabilità, le modalità di effettuazione delle attività di progettazione e di direzione e contabilità dei lavori da parte dei concessionari dei lavori pubblici».

5.81

LAURO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti e curricula delle società devono in ogni caso specificare le attività connesse ai soci in essere al momento della gara, da quelle effettuate, anche in quota parte, con soci decaduti».

5.82

SARTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici».

5.83

LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni e stazioni appaltanti promuovono nei bandi per l'aggiudicazione la presenza di giovani laureati nei gruppi aspiranti all'aggiudicazione stessa».

5.84

SARTO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

111ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO DEL CONSORZIO AGRARIO NAPOLI-CASERTA

(A007 000, C09ª, 0051º)

Il senatore CUSIMANO chiede chiarimenti in ordine alla recente sostituzione del Commissario governativo del Consorzio agrario Napoli-Caserta, che aveva operato molto positivamente per il risanamento dell'ente. Chiede in particolare se tale repentina sostituzione sia stata determinata da eventuali motivi di opportunità, peraltro non resi pubblici, oppure se non si sia in presenza di un'azione sistematica di sostituzione dei Commissari straordinari in carica presso tali organismi, operazione che appare tanto più inopportuna in quanto il Parlamento sta contestualmente procedendo alla revisione della legislazione sui Consorzi. Nel far rilevare che si sono così superati, a suo avviso, i limiti di tollerabilità, ribadisce l'esigenza di un tempestivo chiarimento in merito.

Il presidente SCIVOLETTO fa osservare che tale questione potrebbe formare oggetto di uno strumento di sindacato ispettivo, con sollecita risposta in Commissione.

Il sottosegretario BORRONI assicura che assumerà le informazioni richieste.

IN SEDE CONSULTIVA

(2570) Deputati Bonito ed altri: Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MURINEDDU riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 2570 di delega al Governo a depenalizzare i reati minori.

Ricordate che le materie trattate riguardano la disciplina degli alimenti, il codice di navigazione, la circolazione stradale e l'autotrasporto, disposizioni finanziarie e tributarie, la marginalità sociale, la pubblica sicurezza, la trasformazione dei reati in violazione amministrative, la repressione per via amministrativa del libertinaggio, l'ambiente e il territorio, la salubrità degli edifici, la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, le modifiche al sistema processuale, le sanzioni alternative alla detenzione, il relatore osserva che il disegno di legge scaturisce dall'esigenza di inquadrare la sanzione penale e la sanzione amministrativa in una problematica giuridica fondata sui principi della proporzione e della sussidiarietà per far corrispondere l'illecito alla sua oggettiva gravità e per circoscrivere il ricorso alla sanzione penale ai casi in cui le tecniche di controllo sociale si dimostrino inefficaci. Richiamatosi al disposto dell'articolo 13 della Costituzione, il relatore sottolinea come l'esigenza di depenalizzare alcuni reati, che comportano la pena detentiva, è avvertita non solo dagli operatori del diritto, ma anche dalla stessa opinione pubblica, sensibile alla evoluzione degli ordinamenti giuridici e del sistema economico-sociale.

Svolte alcune ulteriori considerazioni sui profili penalistici, il relatore ricorda i precedenti legislativi del provvedimento (approvato dalla Camera dei deputati con l'accoglimento di diversi emendamenti).

Quanto ai profili di competenza della Commissione, il relatore Murineddu si sofferma sull'articolo 2 del disegno di legge in titolo, che affronta la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, nonché la tutela della denominazione di origine degli stessi. Precisa ulteriormente che: alla lettera *a*) si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie fino a 100 milioni per reati previsti da leggi speciali o la possibilità, come sanzione accessoria, della chiusura temporanea dello stabilimento o la revoca della licenza; alla lettera *b*) si prevede di mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962 n. 283. Le sanzioni penali – prosegue il relatore – prevedono l'arresto fino ad un anno e un'ammenda da 600.000 a 90 milioni di lire e l'alternatività delle pene in rapporto alla gravità dell'illecito commesso; alla lettera *c*) si prevede la chiusura dello stabilimento e dell'esercizio, quando il reato sia tale da mettere in pericolo la salute del consumatore e alla lettera *d*) si prevedono specifiche circostanze aggravanti per i reati di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale; alla lettera *e*) si prevede la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio allorchè vengano rilevati *deficit* in relazione ai requisiti igienico-sanitari e alla lettera *f*) infine

si introducono le sanzioni accessorie per i reati depenalizzati e per le materie di cui all'articolo 2.

Quanto ai profili di competenza, il relatore Murineddu osserva che può essere valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo 2, pur ribadendo la necessità di mantenere la sanzione penale per i reati di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 283, concernenti i divieti relativi all'impiego di sostanze nocive o di prodotti tossici usati in agricoltura per la protezione delle piante, sia nella preparazione di alimenti e bevande, sia nella vendita e detenzione di sostanze destinate al consumo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0052ª)

Il PRESIDENTE informa che è stato testè assegnato alla Commissione un decreto-legge che verrà quanto prima iscritto all'ordine del giorno, il cui articolo 2 contiene disposizioni di tenore identico a quelle dell'A.S. 2655.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(215) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Discussione e rinvio)

Inizia la discussione del disegno di legge in titolo, rinviata nella seduta del 31 luglio 1997.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che sostituirà il senatore Manfroi, relatore sul provvedimento in titolo, temporaneamente impossibilitato a prendere parte alla seduta. Ricorda quindi che il disegno di legge n. 215, già assegnato alla Commissione in sede referente, è stato riassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del Senato il 10 luglio 1997: l'inizio della discussione fu poi rinviato nella seduta del 31 luglio, stante l'esigenza di approfondire i profili finanziari del provvedimento, in relazione al parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione bilancio il 21 luglio sul testo del provvedimento e sull'emendamento 2.1, del senatore Pelella e di altri senatori. Propone quindi di dare per acquisita la discussione generale già svoltasi in sede referente.

Conviene unanime la Commissione.

La sottosegretaria GASPARRINI ricorda che sul provvedimento in discussione il Ministero del tesoro aveva a suo tempo espresso un parere contrario, con riguardo ai profili di copertura finanziaria. A nome del

Governo, chiede pertanto un breve rinvio della discussione, al fine di approfondire ulteriormente l'analisi degli oneri finanziari comportati dal disegno di legge in titolo.

Con riferimento alla proposta della rappresentante del Governo, il senatore PELELLA osserva che è a suo avviso politicamente e moralmente doveroso, da parte del Governo, dare una risposta definitiva alle aspettative dei soggetti interessati dal disegno di legge n. 215. Ricorda altresì che le numerose ipotesi formulate nel corso degli ultimi mesi sugli oneri finanziari e sul numero dei destinatari non sembrano tenere sufficientemente in considerazione il dato della ristrettezza della platea degli interessati, e pertanto è opportuno che il Governo pervenga senza ulteriore indugio a una proposta definitiva in ordine alla determinazione dei costi del provvedimento e alla modalità di copertura degli stessi.

Il presidente SMURAGLIA propone che il relatore e i senatori firmatari del provvedimento in discussione prendano anche informalmente contatto con la Presidenza della Commissione bilancio, al fine di valutare in quale modo sia possibile pervenire a una riformulazione delle disposizioni di copertura che accolga le condizioni poste nel parere sopra richiamato. Ricordato altresì che sono pervenute richieste di audizioni da parte della Associazione dei perseguitati e licenziati per rappresaglia politico-sindacale, egli prende atto dell'impegno assunto dal Governo di approfondire i profili finanziari del provvedimento in discussione ed esprime l'auspicio che esso possa essere licenziato entro la prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito della discussione.

(2552) BUCCIERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 31 luglio 1997.

Dopo che la sottosegretaria GASPARRINI si è espressa in senso favorevole al provvedimento in titolo, a nome del Governo, il PRESIDENTE, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà alle ore 18 della giornata odierna e preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia il seguito della discussione.

(2287-nonies): Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 luglio 1997.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che il Governo ha trasmesso un nuovo testo dell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel quale viene accolta la condizione formulata dalla Commissione bilancio nel parere espresso il 31 luglio 1997 relativamente alla modifica del comma 5 al fine di precisare che lo stanziamento ivi previsto si configura come un tetto di spesa.

La sottosegretaria GASPARRINI preannuncia la presentazione di due emendamenti del Governo, soppressivi dell'articolo 1 e dell'articolo 4, considerato che le disposizioni contenute in tali articoli figurano già, rispettivamente, al comma 5 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 dello stesso anno.

Non essendovi altri iscritti a parlare, su proposta del relatore GRUOSSO, il seguito della discussione è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(1144) ZANOLETTI ed altri: Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento del Senato, nella seduta del 3 giugno 1997. Essendo ampiamente decorso il termine di trenta giorni, assegnato dalla stessa disposizione regolamentare per la trasmissione della relazione medesima da parte del Governo, propone di rinviare brevemente l'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di acquisire le proposte del relatore, senatore Bonatesta – impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna – relativamente alle modalità di prosecuzione dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 10,25.

SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
(A007 000, B67^a, 0003^o)

Massimo D'ALEMA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 4 settembre scorso, ha deliberato di formulare proposte per la organizzazione dei lavori nella fase, che sta per avere inizio, di esame degli emendamenti presentati da tutti i parlamentari.

Il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) rileva che a suo giudizio non è stato rispettato il termine, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, per la pronuncia della Commissione sugli emendamenti presentati ai sensi della citata disposizione.

Intervengono quindi i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), contrari all'interpretazione prospettata dal senatore Gasperini; il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), favorevoli, invece, a tale interpretazione.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, ricorda che la questione è stata già esaminata nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi e che – sulla base degli orientamenti emersi in quella sede – ebbe a sottoporla, con lettera in data 25 giugno, ai Presi-

denti delle Camere. L'interpretazione adottata da questi ultimi – che riconosce il carattere ordinatorio del termine di cui si discute – e la conseguente decisione da essi assunta non possono, ovviamente, essere messe in discussione, né tanto meno modificate dalla Commissione.

Comunica quindi le proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza per l'organizzazione dei lavori, che prevedono – alla luce dell'elevato numero degli emendamenti presentati e della conseguente impossibilità di votarli singolarmente – la costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del Regolamento della Camera.

Comunica inoltre che alcuni emendamenti sono stati ritenuti non ricevibili dai Presidenti delle Camere, e in quanto tali non pubblicati; e preannuncia che provvederà a sua volta a valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti agli argomenti di volta in volta esaminati dalla Commissione, alla stregua della loro attinenza alla materia di competenza della Commissione medesima.

Intervengono quindi, sulle proposte di carattere procedurale illustrate dal Presidente, il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), il deputato Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), il deputato Pietro FONTANINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo).

La Commissione approva infine le proposte relative all'organizzazione dei lavori formulate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, per l'esame degli emendamenti in materia di forma di Stato, giovedì 18 settembre, alle 9,30, e proseguirà i suoi lavori nel pomeriggio della stessa giornata ed eventualmente anche nella mattinata di venerdì 19 settembre. Il Comitato ristretto è a sua volta convocato per domani, mercoledì 17 settembre, alle 9,30.

La seduta termina alle ore 11,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
STORACE

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0036^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

AUDIZIONE DEL DOTT. SERGIO SILVA, DIRETTORE DEGLI ACQUISTI, PRODUZIONI E CO-PRODUZIONI DELLA RAI
(R047 000, B60^a, 0009^o)

Il Presidente Francesco STORACE legge alcune lettere e segnalazioni che si riferiscono a decisioni prese dalla Direzione Acquisti della RAI.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, protesta perchè l'impostazione data dal Presidente all'inizio dell'audizione non corrisponde a quella che era stata convenuta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Il deputato Mario LANDOLFI ritiene invece corretta l'impostazione data dal Presidente. Interviene quindi il Presidente Francesco STORACE.

Il Direttore degli Acquisti, Produzioni e Co-produzioni della RAI, Sergio SILVA, svolge una relazione sull'attività della struttura che dirige. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Mario LANDOLFI ed i senatori Stefano SEMENZATO e Massimo BALDINI, cui risponde il Direttore Sergio SILVA. Pongono ulteriori quesiti e svolgono considerazioni il senatore Antonio FALOMI, i deputati Paolo RAFFAELLI, Giovanna GRIGNAFFINI ed i senatori Enrico JACCHIA e Stefano PASSIGLI, nonché, ripetutamente, il Presidente Francesco STORACE.

Il Presidente Francesco STORACE, rispondendo ad un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Antonio FALOMI – il quale sollecita un dibattito sulle nuove competenze legislative della Commissione – lo invita a formalizzare la propria richiesta. (*Proteste del senatore Falomi, che il Presidente richiama all'ordine. Il senatore Falomi si allontana.*)

Il Direttore degli Acquisti, Produzioni e Co-produzioni della RAI, Sergio SILVA, risponde quindi, con ripetuti interventi, agli ulteriori quesiti ed alle considerazioni formulate.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata in sede plenaria per domani, mercoledì 17 settembre, alle 13, per procedere all'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 21.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, B14^a, 0008^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, comunica che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1997 n. 185, che prevede che nel computo dei termini per l'espressione dei pareri da parte della Commissione non sia considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari, sono prorogati i termini in scadenza nel mese di agosto relativamente agli schemi di decreti sui quali la Commissione non si è ancora pronunciata. In ragione della natura bicamerale della Commissione, la sospensione decorre dal primo giorno successivo alla chiusura delle due Camere (ovvero alla chiusura di quella che interrompe per prima i propri lavori), sino al giorno antecedente alla ripresa dei lavori dell'assemblea in entrambi i rami del Parlamento; qualora la ripresa non sia concomitante, deve farsi riferimento alla Camera che inizia per ultima i propri lavori. Poiché la Camera ha chiuso per prima i propri lavori, nella seduta del 31 luglio 1997, procedendosi poi alla ripresa da ultimo presso il Senato, nella seduta del 16 settembre 1997, la sospensione in esame decorre dal 1° agosto al 15 settembre 1997. Pertanto il termine per l'espressione del parere sul riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale è spostato dal 14 agosto al 29 settembre 1997 e quello relativo alla disciplina degli enti non commerciali ed ONLUS è spostato dal 27 agosto al 12 ottobre 1997.

Il presidente comunica altresì che con lettere in data 1° agosto 1997, 5 agosto 1997 e 1° settembre 1997, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione le ri-

chieste del Ministro delle Finanze di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreti legislativi:

revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti (articolo 3, comma 133, lettera *q*) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662);

norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'ente impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro (articolo 3, comma 134, lettere *f*) e *g*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati (articolo 3, comma 162, lettera *h*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 ottobre 1997.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI, ATTUATIVO DELL'ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662. RELATORE: PASQUINI

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0008°)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, illustrando il provvedimento, precisa che lo stesso concerne il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996, che prevedeva non solo il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, ma anche quello dei redditi diversi (*capital gains*, plusvalenze per operazioni in valuta e metalli preziosi), definendone la categoria in contrapposizione con quella dei redditi di capitale; la delega prevedeva inoltre il riordino del trattamento tributario dei redditi derivanti da organismi di investimento collettivo mobiliare e delle gestioni individuali di patrimoni, nonché modifiche della disciplina delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive.

Il relatore esprime, quindi, l'avviso che lo schema di decreto legislativo rispetti pienamente i principi e criteri direttivi della delega, provvedendo al riordino della materia con criteri di razionalizzazione, semplificazione, trasparenza ed innovazione, la cui portata è stata ampiamente riconosciuta dagli operatori creditizi e finanziari, e, quel che più importa, dai mercati finanziari, in merito alla possibilità per il risparmio amministrato di effettuare compensazioni tra plus e minusvalenze. La relazione ministeriale accompagnatoria motiva esaurientemente la necessità di andare oltre una interpretazione meramente formale della delega, poiché, se così fosse, ciò comporterebbe una grave penalizzazione del risparmio amministrato, che godrebbe

solo del beneficio dell'anonimato. La delega invece prevede tre diverse discipline.

In sintesi lo schema di decreto legislativo prevede:

1) la definizione delle categorie di redditi di capitale e diversi secondo una concezione economica, superando una definizione giuridico formale ed arrivando a definire la categoria dei redditi diversi anche in contrapposizione con quella dei redditi di capitale;

2) la tassazione delle plusvalenze relative a cessione di partecipazioni in società od enti, residenti o non residenti;

3) la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di valori mobiliari, valute e metalli preziosi;

4) la tassazione dei nuovi strumenti finanziari sia traslativi che non traslativi, sia con attività che senza attività sottostanti;

5) l'introduzione di franchigie sulla tassazione di cessioni non significative di valuta od obbligazioni;

6) la tassazione al lordo, senza alcuna deduzione, per i redditi di capitale e per i redditi diversi (*capital gains*) al netto delle spese di produzione del reddito nonché delle eventuali minusvalenze o perdite realizzate;

7) la distinzione delle plusvalenze e degli altri redditi in due categorie: la prima è quella derivante da cessioni di partecipazioni qualificate (considerate tali in ragione del loro diritto di voto, non in ragione della loro entità). Lo schema di decreto legislativo definisce partecipazioni qualificate quelle che assicurano almeno il 2 per cento od il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria rispettivamente per società quotate o per altre partecipazioni. Per prevenire manovre elusive sono stabiliti anche limiti percentuali massimi di partecipazione al capitale (indipendentemente dai diritti di voto), fissati nel 5 per cento e nel 25 per cento rispettivamente per società quotate ed altre partecipazioni. La seconda è quella relativa agli altri *capital gains*. In ragione della loro diversa tassazione le perdite o minusvalenze possono essere portate in riduzione delle plusvalenze (compensazione) realizzate nei quattro anni solari successivi, tenendo distinte le due fattispecie;

8) l'applicazione di aliquote di imposta sostitutiva più elevate per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. Possibilità per le altre plusvalenze o *capital gains* di optare per una loro imposizione «a monte», al momento del loro realizzo senza obbligo di dichiarazione, a condizione di avvalersi di intermediari autorizzati con i quali il contribuente intrattenga un rapporto stabile (risparmio amministrato e risparmio gestito);

9) l'introduzione della tassazione sul maturato per i redditi diversi (plusvalenze e *capital gains*), ad eccezione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate; con tassazione «a monte» senza obbligo di dichiarazione nei casi di risparmio gestito (dai soggetti di cui alla legge 23 luglio 1996 n. 415) perché in questo caso, ovviamente, è possibile compensare le minusvalenze e le plusvalenze realizzate nei 4 anni successivi;

10) l'introduzione dei meccanismi di equalizzazione e cioè di misure correttive a carico dei redditi al realizzo. Si tratta di correttivi

per rendere il più possibile neutrale la tassazione pur avvenendo in due distinti momenti impositivi (al realizzo ed al maturato);

11) per ragioni perequative gli organismi d'investimento in valori mobiliari sono equiparati agli intermediari finanziari del risparmio gestito; di conseguenza viene abolita la patrimoniale attualmente esistente (0,25 per cento o 0,10 per cento). Inoltre per il percipiente di redditi da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari si unifica il regime di deducibilità degli interessi passivi con la normativa esistente;

12) la previsione di introduzione di un numero di aliquote non superiore a tre e comprese tra il 12,50 per cento ed il 27 per cento, relative alle ritenute sui redditi di capitale ed all'imposizione sostitutiva sui redditi diversi. La differenziazione tra aliquota minima e massima viene effettuata in ragione della qualità di reddito, intendendosi per tale quello rispondente alle seguenti opzioni: il rispetto principi costituzionali in materia di risparmio; la trasparenza prodotti finanziari oggetto di offerta al pubblico; gli impieghi più direttamente produttivi; gli investimenti più a lungo termine;

13) l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sui redditi di capitale solo nei confronti dei soggetti non esercenti imprese commerciali e dei soggetti non residenti;

14) l'applicazione dell'aliquota maggiore per l'imposta non sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazione qualificate e dell'aliquota minore su tutti gli altri capital gains;

15) la possibilità per i soggetti non esercenti imprese commerciali di optare per la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui dividendi;

16) il perfezionamento della disciplina del monitoraggio fiscale per un effettivo controllo di tutti i redditi di capitale e diversi, anche quelli esteri;

17) il coordinamento della nuova normativa con la legge 25/3/91, n. 102 (tassazione dei *capital gains*), con le disposizioni del T.U.I.R., con il decreto legislativo del 1/4/96 n. 239 e con il decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 600.

Lo schema di decreto contempla quattro titoli, relativi, rispettivamente, alla riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sugli altri redditi, al riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, ed alle disposizioni transitorie e finali.

Il relatore si sofferma, quindi, sugli aspetti innovativi più importanti, relativi ai tre diversi regimi di tassazione (articoli 5, 6 e 7), alle aliquote (articolo 12), alla tassazione degli organismi collettivi di investimenti mobiliare (articolo 8), ai coefficienti di rettifica o equalizzatore, (articolo 4, comma 9, che sostituisce i commi 3 e 4 dell'articolo 82 del T.U.I.R.), ai provvedimenti contro le doppie imposizioni (articolo 9) ed al monitoraggio (articoli 10 e 11).

Per quanto concerne i tre diversi regimi di tassazione (articoli 5, 6, e 7), le tre discipline sono coordinate e collegate tra di loro allo scopo di non creare ingiustificate penalizzazioni a carico di una di esse.

Il regime della dichiarazione prevede che la tassazione avvenga al momento del realizzo. Inoltre è possibile la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze con il riporto a nuovo nei quattro esercizi successivi delle eventuali minusvalenze eccedenti; è applicabile il meccanismo di equalizzazione in conseguenza della tassazione al momento del realizzo; è previsto infine il monitoraggio fiscale, interno ed esterno.

Per converso nel regime opzionale del risparmio amministrato la tassazione avviene al momento del realizzo ad opera degli intermediari presso i quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati in custodia od amministrazione; si applica il meccanismo di equalizzazione; vi è l'esclusione del monitoraggio fiscale; al contribuente è ovviamente assicurato l'anonimato.

Infine, nel regime opzionale del risparmio gestito la tassazione avviene alla maturazione del risultato netto relativo ai redditi finanziari imputati al patrimonio gestito; il risultato netto da assoggettare a tassazione è quello derivante dalla somma algebrica degli utili/plusvalenze e delle perdite/minusvalenze; ovviamente questo regime non comporta alcun meccanismo di equalizzazione; è escluso ogni monitoraggio fiscale interno ed esterno; è ovviamente assicurato l'anonimato al contribuente.

Per quanto concerne le aliquote (articolo 12), la delega al Governo prevedeva l'accorpamento delle aliquote delle ritenute e dell'imposta sostitutiva su non più di tre livelli, compresi tra un minimo del 12,50 per cento ed un massimo del 27 per cento.

Certamente l'obiettivo di un prelievo quanto più possibile neutrale e non distorsivo rispetto alla scelta di allocazione delle risorse, avrebbe richiesto l'applicazione di una aliquota unica. La soluzione scelta, per evidenti motivi di onerosità del debito pubblico, sono: l'accorpamento al 12,50 per cento di tutte le aliquote pari od inferiori al 15 per cento ed accorpamento al 27 per cento di tutte le aliquote superiori al 15 per cento.

Alcuni importanti risultati sono comunque conseguiti fin da subito; infatti, sulle gestioni sia individuali che collettive l'aliquota è unica al 12,5 per cento sul maturato; inoltre i numerosi quindici regimi attualmente esistenti, ognuno dei quali comporta differenti aliquote, si riducono a due, uno agevolato al 12,50 per cento per finalità espressamente previste dalla legge delega ed uno a livello medio-alto per tutti gli altri redditi di capitale diversi; infine, appare evidente il possibile coordinamento con la tassazione del reddito d'impresa (DIT) per la parte di utile derivante dalle rendite finanziarie prodotte dall'aumento del patrimonio netto (aumento capitale sociale, utili portati a riserva).

I requisiti per la tassazione agevolata al 12,50 per cento fanno riferimento all'articolo 47 della Costituzione, ampiamente recepito nei criteri della delega. In sostanza per usufruire dell'aliquota agevolata si deve trattare di risparmio delle famiglie o popolare, di risparmio produttivo (investito nei grandi complessi produttivi del Paese); deve altresì trattarsi di risparmio impiegato in strumenti più a lungo termine, nonché di risparmio rispondente a criteri di trasparenza, intendendosi per tale il risparmio investito in strumenti finanziari trattati in mercati regolamentati

o offerti al pubblico. I criteri del risparmio a lungo termine e della trasparenza sono aggiuntivi. Ciò significa che il risparmio delle famiglie e produttivo può essere agevolato, pur senza essere a lungo termine oppure che il risparmio a lungo termine può non essere trattato in modo agevolato per il solo fatto di essere tale.

L'articolo 12 conferma infine le norme antielusive nelle obbligazioni e certificati di investimento con scadenza superiore a 18 mesi emessi da società non quotate. Per il risparmiatore il beneficio della ritenuta ridotta al 12,50 per cento viene meno se i rendimenti sono superiori al TUS aumentato di una percentuale predeterminata. Per la società emittente sono indeducibili dal reddito gli interessi passivi che superano tale soglia.

Per i certificati di deposito, i buoni fruttiferi ed i depositi bancari vincolati, la relazione che accompagna il testo del decreto lascia intravedere una possibile futura riforma del trattamento fiscale legata ai seguenti indirizzi:

per i buoni postali fruttiferi ed i certificati di deposito si potrebbe ipotizzare l'applicazione della aliquota agevolata se le loro caratteristiche di emissione (certificati in serie) fossero considerate uno strumento di investimento del risparmio delle famiglie analogo ai titoli di Stato od alle obbligazioni private;

per i depositi bancari con vincolo di durata significativa si potrebbe considerare una funzione sostanzialmente previdenziale, anche se individuale.

Queste possibilità sono rinviate, nello schema di decreto ad occasioni future.

In ordine alla tassazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare (articolo 8), le disposizioni in esame, coordinate con il primo comma dell'articolo 9 della legge 77/85, stabiliscono che i fondi di investimento mobiliare non sono soggetti passivi delle imposte sui redditi.

Essi pertanto conseguono i proventi senza la ritenuta del 12,50 per cento assumendo i fondi la qualifica di «lordisti», sulle rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato, obbligazioni bancarie, obbligazioni emesse da società quotate, altri titoli similari e da tutti i proventi dei pari soggetti a ritenuta del 12,50 per cento, pronti conto termine in titoli e valuta, interessi e premi su obbligazioni e titoli similari emessi all'estero.

I fondi subiscono la ritenuta a titolo d'imposta in tutti gli altri casi in cui sono applicate. Le norme stabiliscono l'applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento del risultato di gestione maturato annualmente, consentono la compensazione senza limiti di tempo, consentono che risultati negativi possano essere ammessi in detrazione in periodi di imposta successivi o che il risultato negativo di un fondo in un periodo di imposta possa essere ceduto ad altro fondo gestito dalla medesima società di gestione, senza attendere futuri risultati positivi per effettuare la compensazione.

La normativa di cui all'articolo 8 prevede inoltre il versamento entro il 30 novembre di ogni anno del 75 per cento dell'imposta sostitutiva accantonata al 30 settembre di ogni anno. Nel caso di versamenti in eccedenza, oltre alla possibilità di portarli in diminuzione dell'imposta e dell'acconto dovuti per l'anno successivo, la società di gestione può acquistare le eccedenze del fondo acquisendo il diritto ad ottenere il rimborso del tesoro entro i 60 giorni dalla data di acquisto.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.

Qualora i proventi siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, onde evitare la doppia imposizione, si stabilisce un credito d'imposta del 15 per cento.

Rispetto all'impostazione preesistente le modifiche sono le seguenti:

a) per la società di gestione l'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento o 0,10 per cento da calcolare sul monte patrimoniale, viene sostituita da una imposta del 12,50 per cento sul risultato della gestione;

b) per il partecipante sottoscrittore che eserciti una impresa commerciale si riduce il credito di imposta al 15 per cento (dal 25 per cento attuale) per la prevista riduzione dell'aliquota IRPEG al 37 per cento in seguito all'abolizione futura dell'ILOR;

c) si unifica il regime di deducibilità degli interessi passivi in presenza di proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Lo schema di decreto dispone inoltre l'estensione ai Fondi chiusi della normativa relativa ai fondi comuni di investimento con alcune modifiche riguardanti i termini di riferimento e versamento delle imposte (rispettivamente 30 giugno e 31 agosto).

Inoltre si riforma la disciplina fiscale dei fondi esteri uniformandolo a quella dei fondi di diritto italiano, anche con riferimento al credito d'imposta da riconoscere alle imprese residenti che realizzano i relativi proventi. Al fine di assicurare la necessaria neutralità fiscale dei proventi da partecipazione a organismi di investimento collettivo è prevista l'applicazione di un equalizzatore che deve assicurare sostanziale equivalenza di prelievo sul partecipante rispetto alla tassazione subita a monte da un analogo organismo di diritto italiano.

In ordine al coefficiente di rettifica o equalizzatore previsto dall'articolo 4 comma 9 va precisato che, poiché il legislatore delegato introduce nell'ordinamento due diverse modalità di tassazione (al realizzo od al maturato), occorre dare corpo al criterio direttivo contenuto nella lettera h) della disposizione di delega, che prevede l'introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere equivalente la tassazione del risultato delle gestioni con quella dei diversi redditi conseguiti a seguito di realizzo; conseguentemente si stabilisce che qualora il realizzo dei differenti redditi di capitale, plusvalenze e minusvalenze, redditi diversi riguardi periodi superiori a 12 mesi, questi siano rivalutati moltiplicando il loro importo per un coefficiente

di rettifica che ha lo scopo di rendere equivalente la tassazione sul realizzo con quella sul maturato.

Tale coefficiente di rettifica detto equalizzatore viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze, tenendo conto anche del periodo di possesso e dei tassi di rendimento dei titoli di Stato.

Per quanto concerne i provvedimenti contro le doppie imposizioni (articolo 5 comma 6 e articolo 9), viene introdotto un regime di esenzione per i redditi percepiti da soggetti che risiedono in Stati che abbiano stipulato con l'Italia convenzioni contro le doppie imposizioni che ammettano lo scambio di informazioni. Tale regime è analogo a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo del 1/4/96 n. 239.

All'articolo 9 si stabiliscono norme contro la doppia imposizione onde evitare che quote di organismi di investimento di diritto italiano sottoscritte da non residenti subiscano un trattamento penalizzato rispetto all'investimento diretto in valori mobiliari.

Relativamente al monitoraggio, gli articoli 10 e 11 introducono l'obbligo, per i soggetti che intervengono nelle operazioni che generano plusvalenze imponibili od altri redditi diversi, di comunicare al fisco entro il 30 aprile di ogni anno alcuni dati riguardanti le operazioni citate. I soggetti tenuti alle segnalazioni sono gli intermediari professionali (banche, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio), i notai e le società emittenti.

L'obbligo di segnalazione non riguarda ovviamente le operazioni di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e articolo 7 (risparmio gestito) e articolo 8 (Fondi di investimento) di cui allo schema di decreto. L'articolo 11 introduce integrazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale che tiene conto della legge 197/91 così pure delle norme successivamente emanate sempre in materia di antiriciclaggio.

Conclusivamente, il relatore ritiene che le disposizioni contenute nello schema di decreto rispettino l'ambito della delega di cui all'articolo 3, comma 160 della legge 23/12/96 n. 662 e preannuncia parere favorevole con osservazioni e proposte che saranno formalizzate al termine della discussione. Vanno in particolare segnalati due elementi di novità del nuovo sistema impositivo: in primo luogo il nuovo regime sottopone a tassazione non solo le plusvalenze realizzate su azioni e titoli partecipativi, ma anche quelle relative alle obbligazioni (compresi i titoli di Stato) ed ai prodotti derivati.

È evidente che il risparmio popolare, quello della famiglia, sempre che non ricorra a forme di risparmio gestito, in genere non realizza plusvalenze sui titoli pubblici in quanto li accompagna fino alla scadenza. Risulta quindi non toccato o solo marginalmente, da simile provvedimento.

Inoltre la tassazione dei proventi dei prodotti derivati (quasi sempre plusvalenze), in modo coerente ed omogeneo, anticipa la tendenza in atto in tutti i paesi europei.

In secondo luogo il regime di tassazione introdotto sottopone ad una aliquota omogenea sia i redditi di capitale che i *capital gains* rispetto ai titoli dai quali provengono. Si tratta di un prelievo fiscale neutro

ed equo, ma soprattutto resistente ed impermeabile rispetto all'attività elusiva. Questo regime è previsto sia negli Stati Uniti sia nei paesi Nord Europei (Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia) ed è strettamente legato alla introduzione della *Dual Income Tax*.

L'obiettivo è chiaro ed è condivisibile: introdurre gradualmente nel nostro ordinamento una aliquota per tutti i redditi di capitale, sia quelli derivati da plusvalenze che quelli incorporati nel reddito d'impresa.

In un contesto generalmente positivo esistono tuttavia alcune questioni che per la loro problematicità meritano una riflessione ed un approfondimento.

La prima attiene all'articolo 7 (risparmio gestito), che fa esplicito riferimento, nel suo primo comma, alle somme di denaro o beni non relativi all'impresa. Inespugnabilmente non esiste analoga norma anti-elusiva all'articolo 6 (risparmio amministrato).

La seconda questione concerne il trattamento fiscale relativo ai fondi chiusi, eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali partecipanti, in quanto supera in modo considerevole l'imposizione fiscale relativa agli investimenti diretti (partecipazione nelle PMI). Se consideriamo che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte dal mondo all'adesione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi Pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la loro capitalizzazione possa decollare. In caso contrario le risorse che i Fondi Pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità delle imprese piccole e medie verso le grandi aziende di proprietà di società quotate.

In terzo luogo il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione Europea. L'introduzione dell'Euro, l'eliminazione delle barriere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione potranno risultare determinanti la «concorrenza fiscale» tra i paesi dell'Unione oltre naturalmente alla capacità di offrire prodotti finanziari innovativi e di esprimere grande professionalità e capacità competitiva a livello Europeo per tutti gli intermediari.

Un altro problema attiene all'introduzione del versamento di un acconto della imposta sostitutiva pari al 75 per cento dell'imposta relativa al risultato di gestione calcolato al 30 settembre, per gli intermediari del risparmio gestito. Si valuta il sistema non adatto per la fluidità dei mercati. Gli intermediari rischiano di pagare troppo e di attivare il meccanismo dei rimborsi. È vero che il risultato negativo può essere portato in detrazione dei risultati positivi di gestione relativi ai periodi di imposta successivi non oltre il quarto, oppure che vi è la possibilità offerta alla società di gestione di acquistare il credito d'imposta acquisendo il diritto di ottenere, nell'arco di due mesi, il relativo rimborso del tesoro. Sem-

bra tuttavia più opportuno, per evitare di «cadere» nel sistema dei rimborsi con i gravami e gli adempimenti formali che comporta, scegliere in alternativa due strade diverse: *a*) il passaggio da un regime di cassa (realizzato) ad un regime di competenza (maturato) graduato in tre anni; *b*) scegliere la strada del pagamento semestrale sul maturato anziché quello annuale con l'acconto.

Il relatore sottolinea quindi l'esigenza di conoscere tempestivamente i meccanismi della equalizzazione per potere assicurare al risparmiatore i rendimenti dei diversi strumenti finanziari. Un particolare problema è poi rappresentato dai titoli partecipativi ed obbligazionari delle aziende non quotate che sono circa 20.000 (contro le 300 quotate): in questo caso risulta difficile se non impossibile prevedere qualsiasi intervento di equalizzazione.

Da ultimo, il relatore rileva che gli adempimenti richiesti ai sostituti di imposta sono notevolmente gravosi, sia sul versante degli investimenti richiesti per gli adeguamenti dei sistemi informativi (quasi sincronizzati con quelli richiesti dall'introduzione dell'Euro) sia per gli adempimenti dei sostituti di imposta. Ciò richiede notevoli investimenti, tempo a disposizione e stabilità. L'ABI è giunta a chiedere lo slittamento della data di avvio del nuovo regime dal 1° luglio 1998 al 1° gennaio 1999 in linea con l'avvio dell'Euro e comunque con una scadenza non infrannuale.

A giudizio degli operatori del settore creditizio gli adempimenti saranno più gravosi per il risparmio amministrato (d'altra parte tutta la ratio del decreto «spinge» in direzione del risparmio gestito, ma anche verso il risparmio amministrato). È però da ritenere che il trattamento fiscale proposto sia scarsamente influente sulla scelta tra risparmio amministrato e risparmio gestito.

In entrambi i casi, esaminando la questione con una ottica puramente fiscale, la «spinta» al risparmio amministrato ed a quello gestito è tutt'altro che negativa.

Conclusa la relazione, il presidente, Salvatore BIASCO, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B14^a, 0010^o)

Il Presidente, Salvatore BIASCO, sulla base di intese con i rappresentanti dei Gruppi, comunica che nelle prossime due settimane i lavori della Commissione saranno così articolati:

Giovedì 18 settembre, ore 13,30 ed ore 18:

seguito e chiusura della discussione generale sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, con replica del relatore. Il termine per il parere del relatore è per le ore 17 di venerdì 19, ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 di martedì 23.

Al termine della seduta delle ore 13,30:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mercoledì 24 settembre, ore 13,30 e 20,30:

votazione del parere sullo schema di decreto recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale; la seduta delle ore 20,30 avrà luogo soltanto nel caso in cui la votazione non si esaurisca nella seduta delle ore 13,30.

Giovedì 25 settembre, ore 13:

relazione ed inizio della discussione generale sullo schema di decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS.

Martedì 30 settembre, ore 20,30:

seguito e chiusura della discussione, con replica del relatore, sullo schema di decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS. Il termine per il parere del relatore è per le ore 13 di mercoledì 1° ottobre; il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 del medesimo giorno.

Giovedì 2 ottobre, ore 13:

votazione del parere sullo schema di decreto recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali ed ONLUS.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 21,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini
ed il Sottosegretario di Stato ai trasporti Giuseppe Soriero.

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(R029 000, B31^a, 0001^o)

Il Presidente comunica che sono stati assegnati alla Commissione per il parere i seguenti schemi di decreto legislativo:

riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo (ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera *a*);

trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione «Scuola nazionale di cinema» (ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera *b*);

prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego).

I suddetti pareri dovranno essere espressi entro il 15 ottobre 1997, secondo il calendario dei lavori che sarà definito dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(R139 b00, B31^a, 0001^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Sergio VEDOVATO, *relatore*, ritiene che il settore del trasporto pubblico locale è caratterizzato da una profonda crisi che ne investe complessivamente gli aspetti funzionali e finanziari: diminuzione costante del numero degli utenti, costi crescenti e peggioramento del rapporto con i proventi da traffico, parco circolante limitato e vecchio, *standard* di servizio insoddisfacente.

Si tratta di una situazione che presenta caratteristiche quasi del tutto generalizzate sul territorio nazionale ed è il risultato del sommarsi di un insieme di fattori quali il trasporto pubblico locale che è stato «politicamente» considerato come un elemento residuale per rispondere ad esigenze di mobilità non diversamente realizzabili e per di più con una visione unicamente trasportistica che non considerava le caratteristiche di sistema in un'organizzazione complessiva della mobilità urbana e interurbana. Le competenze normative amministrative e gestionali sono state suddivise in capo a molti soggetti pubblici e privati (Stato, regioni, province, comuni, aziende pubbliche, concessionari privati) rendendo impossibile una reale e diffusa integrazione di reti, modalità, orari, tariffe e conseguentemente un miglioramento dei livelli di servizio che, anzi, risultano compromessi da precarie forme organizzative provocando inefficienze, sovraccosti e duplicazioni.

Le diverse modalità di trasporto sono state considerate e gestite in modo a sé stante, esaltando la tendenza a privilegiare il trasporto privato con la conseguenza di incrementare in modo assai sensibile la mobilità su mezzo individuale e di far decrescere i livelli di utilizzo di quella collettiva. Le modalità dello sviluppo urbano e, più in generale, della gestione territoriale sono troppo spesso avvenute al di fuori di un quadro programmatico nel quale le esigenze di sviluppo della mobilità collettiva fossero considerate ad un livello di elaborazione e di definizione accettabile. Anzi nelle grandi aree urbane si è consentito lo sviluppo di enormi periferie a prevalente vocazione residenziale generando imponenti flussi di traffico pendolare cui solo *a posteriori* si è cercato di dare una qualche risposta.

La gestione è stata caratterizzata da una sostanziale mancanza di concorrenzialità nel mercato: una sorta di monopolio generalizzato e sclerotizzato basato su una suddivisione di quote di mercato territoriali e settoriali tra soggetti pubblici o parapubblici e soggetti privati titolari di intoccabili concessioni assistite.

Dopo aver precisato che dal 1981 si era cercato di avviare un processo di riorganizzazione del settore con le norme contenute nella legge 10 aprile 1981, n. 151 che recava il titolo ambizioso di «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore», evidenzia gli aspetti innovativi della legge n. 59, quali la valorizzazione del ruolo delle regioni, il superamento del sistema di finanziamento a totale ripiano dei disavanzi, l'adozione del costo *standard* e la predeterminazione dei livelli tariffari per giungere alla definizione preventiva delle risorse occorrenti a coprire i minori ricavi.

Tuttavia i risultati sono stati assai modesti per il sommarsi di difficoltà di applicazione, ma soprattutto per la stessa impostazione di fondo del provvedimento che considerava di poter produrre risultati significativi usando unicamente la leva amministrativa e finanziaria, senza alcun intervento sul versante più propriamente organizzativo, sul piano dell'intermodalità (erano completamente esclusi i servizi ferroviari) e dell'interconnessione territoriale.

Nel corso dei sedici anni ormai trascorsi si sono succeduti numerosi provvedimenti caratterizzati da grande episodicità e frammentarietà, dettati spesso da esigenze emergenziali, senza il supporto di una logica organica di programmazione e di integrazione dei vari sistemi di trasporto. Questi stessi provvedimenti a volte non erano nemmeno dotati di adeguate risorse finanziarie, di efficaci sistemi di controllo e di responsabilizzazione dei soggetti istituzionali e gestionali coinvolti a vario titolo nelle fasi attuazione.

In questo quadro anche le operazioni di riorganizzazione dei servizi e di modificazione organizzativa non potevano che produrre miglioramenti limitati a ristretti ambiti aziendali e territoriali senza significativi riflessi di ordine più generale. La consapevolezza di una situazione insostenibile era presente nel Parlamento, tanto che fin dalle due precedenti legislature era stato avviato l'esame di alcuni progetti di legge di riforma generale della disciplina del settore.

Il lavoro parlamentare aveva trovato un primo sbocco nella norma di delega prevista all'articolo 2, comma 46, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Tale delega non ha trovato concreta attuazione nei termini temporali assegnati ed è quindi giunta alla scadenza del 31 maggio 1996 senza essere esercitata.

Ora siamo in presenza di una nuova delega legislativa, conferita dal Parlamento al Governo con l'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

I termini della delega attuale non si limitano a prevedere un generico decentramento dallo Stato alle regioni, ma tracciano con precisione le linee guida della riforma del trasporto locale, che si pone l'obiettivo di assicurare alla generalità degli utenti i livelli di servizio attraverso i quali si concretizza il diritto alla mobilità, disegnando contemporaneamente i riferimenti per conseguire nella gestione *standard* crescenti di efficienza e di economicità.

Nella legge delega n. 59 le funzioni delegate ed i compiti attribuiti alle Regioni sono relative all'intero settore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale senza alcuna esclusione o limitazione per modalità.

Alle regioni vengono conferite competenze programmatiche e finanziarie: la regione diviene così l'unico soggetto cui fanno capo tutti i poteri di regolazione dell'intero settore esteso ad una dimensione che coincide col territorio regionale. La regione opera d'intesa con gli enti locali ed assume, assieme alla piena potestà della programmazione, anche la responsabilità finanziaria per la copertura dei relativi costi.

I contratti di servizio devono tra l'altro garantire entro il 1° gennaio

2000 il conseguimento del rapporto di almeno lo 0,35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi infrastrutturali.

Si prevede l'introduzione di regole di concorrenzialità con affidamenti e assegnazioni a cadenza periodica. Devono essere definite le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000, con propri autonomi contratti di servizio regionale, al contratto di servizio pubblico tra Stato e FS per i servizi di interesse regionale e locale. Con riferimento a quest'ultimo punto è necessario richiamare anche le norme contenute nei commi da 1 a 8 dell'articolo 2 della legge finanziaria approvata lo scorso dicembre (legge 23 dicembre 1996, n. 662). Si tratta della disciplina delle modalità di ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, attraverso l'affidamento per un triennio a FS SpA per arrivare al 1° gennaio 2000 al trasferimento in capo alle Regioni, avendo conseguito l'obiettivo del rapporto almeno pari al 0,35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi.

Lo schema di provvedimento all'esame costituisce appunto il primo momento di attuazione della delega, che dovrà essere esercitata, con la formale emanazione del decreto legislativo, entro il 31 marzo 1998.

Dopo aver illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo che corrisponde quindi alle linee di riforma del trasporto pubblico di interesse regionale e locale che sono state tratteggiate nella legge di delega, rileva che con tale schema si avvia un processo di generale trasferimento di funzioni, compiti, beni, strutture, risorse umane, finanziarie e organizzative che, a partire dal 1° gennaio 2000, configurerà la Regione come il soggetto della programmazione e della definizione della politica dei trasporti sul territorio di competenza.

Alle regioni si aprono prospettive di grande interesse nel governo dei propri territori se sapranno cogliere le potenzialità offerte dal superamento delle barriere soggettive, organizzative e funzionali che hanno impedito lo svilupparsi di una intermodalità del trasporto e se faranno in modo di stimolare le sinergie organizzative e di utilizzare la capacità degli enti locali di cogliere le reali esigenze dei cittadini.

L'influenza di questo processo non sarà tuttavia limitata all'ambito regionale: saranno inevitabili i riflessi nei rapporti interregionali e sul quadro nazionale dei sistemi di trasporto.

Basti pensare ad un Ministero messo in condizione di concentrare la propria attività sulla definizione e sull'attuazione delle politiche nazionali e internazionali del trasporto, oppure alla necessità di avviare un processo di stretta collaborazione nella programmazione degli investimenti e dei servizi tra regioni confinanti.

Lo schema di decreto legislativo delinea con sufficiente precisione le modalità, gli strumenti ed i tempi di un processo di trasferimento delle funzioni caratterizzato da un costante rapporto tra tutti i momenti istituzionali coinvolti.

La partecipazione si esprime in termini di assoluta concretezza in tutti i momenti decisionali significativi che coincidono con la definizione di atti rilevanti sia per l'impostazione programmatica generale che per l'individuazione di modalità operative e di responsabilità finanziarie. L'attività di programmazione della rete e delle modalità di organizzazio-

ne dei servizi, di competenza regionale, vede coinvolte le altre regioni nella fase di coordinamento con la programmazione nazionale, le province per la redazione dei piani di bacino, le forze sociali e le organizzazioni dei consumatori per l'approvazione dei piani triennali. Le conseguenti determinazioni in materia di investimenti vengono assunte non attraverso atti unilaterali, ma con la sottoscrizione da parte del Ministro, dei Presidenti delle regioni, dei Presidenti delle province, dei Sindaci di appositi accordi di programma che possono essere dotati di una autonoma gestione finanziaria. Si configura sostanzialmente uno schema che assicura una ampia partecipazione, ma tiene fermo il principio della attribuzione in capo ad un unico soggetto, individuato nella regione, della funzione di programmazione e delle responsabilità finanziarie.

La previsione del Fondo regionale dei trasporti, che comprende sia i fondi propri che le risorse trasferite è lo strumento e, si potrebbe quasi dire, la rappresentazione di questa potenzialità e di questa responsabilità di programmazione e di governo del trasporto pubblico locale.

La programmazione, infatti, non può essere intesa come una esercizio astratta, ma deve trovare una concreta attuazione attraverso l'uso di concrete risorse economiche. In questo senso distribuire le risorse nel tempo, sul territorio e in relazione alle diverse modalità di trasporto consente alle regioni di intervenire per avviare quel processo di integrazione modale, di individuazione dei servizi minimi, di integrazione tariffaria indispensabile per avviare a soluzione i nodi del trasporto pubblico locale. Non sfugge certo il fatto che uno di questi nodi è costituito anche dalla esigenza di avviare una profonda modificazione del mercato che concerne sia la trasparenza dei costi e delle tariffe che la struttura stessa dell'offerta.

Per il primo aspetto vengono introdotti senza incertezze due importanti principi di origine comunitaria: l'esatta individuazione, e la conseguente separazione, dei costi infrastrutturali dai costi gestionali del servizio nel trasporto ferroviario e l'introduzione generalizzata del contratto di servizio come strumento di regolazione dei reciproci impegni tra il soggetto pubblico che affida in servizio e il soggetto che lo esercita concretamente. Si tratta di elementi di rilievo che, una volta correttamente attuati, permettono una valutazione non solo dei meccanismi in essere di formazione dei costi, ma consentono anche di mettere in relazione i costi stessi con il livello dei servizi e di consentire valutazioni comparative tra diverse opzioni modali. In questo senso la precisazione normativa delle condizioni di validità del contratto e dei suoi contenuti essenziali è un punto dirimente per assicurare a questo strumento contenuti concreti, omogenei e comparabili.

Per il secondo aspetto, rileva l'esigenza di avviare un processo di modificazione del mercato che si presenta sostanzialmente bloccato e privo di reale concorrenzialità è sottolineata dalla stessa norma di delega quando chiama il decreto legislativo a «definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodo affidamento dei servizi». Lo schema predisposto dal Governo si muove appunto nell'ottica indicata nella norma di delega,

basata sull'avvio di un processo che gradualmente, ma sulla base di linee di indirizzo certe, sia in grado di mettere in campo servizi efficienti ed economicità di gestione.

Anche in questo caso viene confermata la scelta della più ampia autonomia regionale che può modulare le proprie scelte, anche in ordine alle cadenze temporali, in relazione alla concreta situazione locale. Le regioni, infatti, dovranno attenersi ai principi generali per il ricorso alle procedure concorsuali nella scelta del gestore di servizio, e per incentivare la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, prevedendo eventualmente un regime transitorio di affidamento diretto non superiore a 5 anni. Precisa che la problematica della struttura dell'offerta nel mercato del trasporto pubblico locale mette in evidenza il fatto che il successo di un'operazione di riforma di ampio respiro come quella delineata dalla legge delega e nello schema di decreto comporta modificazioni rilevanti nel ruolo di tutti i soggetti coinvolti. È un'occasione importante per mettere alla prova le reali volontà e capacità riformatrici.

Tuttavia sarebbe probabilmente ingenuo pensare che non vi saranno tentativi di difendere le molte rendite acquisite, così come sarebbe probabilmente irresponsabile non tener conto delle capacità imprenditoriali e delle professionalità esistenti.

Dopo aver osservato che la modifica dell'organizzazione di un settore che coinvolge le abitudini e la qualità della vita di milioni di cittadini, che ha riflessi sull'assetto complessivo del nostro sistema economico, richiede un atteggiamento di grande responsabilità nel governo della fase di transizione, constata che la struttura del decreto legislativo consegna ai soggetti istituzionali interessati un quadro strategico chiaro e definito, assieme a spazi di partecipazione e di flessibilità entro i quali questi stessi soggetti possono e debbono mettere alla prova le capacità di autonomo autogoverno a lungo legittimamente rivendicate.

Analogamente gli operatori potranno dimostrare in campo aperto la propria professionalità imprenditoriale: quelli privati comportandosi come tali, senza attingere ai finanziamenti come se fossero pubblici e quelli pubblici diventando autonomi rispetto alla proprietà mettendo in gioco le responsabilità gestionali in un regime di concorrenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI nel ricordare che lo schema di decreto in esame non è quello di ristrutturazione delle funzioni complessive del ministero dei trasporti (che verrà emanato in un successivo momento), precisa che il provvedimento si colloca nell'ottica di una disciplina di settore.

Ricorda peraltro che la Commissione affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento di riforma della legge n. 142 del 1992, (atto Senato n. 1388), che si occupa anche dell'assetto organizzativo dei servizi pubblici locali, ponendo così alcuni problemi di compatibilità dal punto di vista ordinamentale.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Franco FRATTINI, fa presente l'opportunità di individuare la materia del trasporto pubblico regionale e locale attraverso un

concetto positivo, considerando che gli enti locali hanno bisogno di una maggiore certezza riguardo alle funzioni loro attribuite.

Appare, poi, sempre più urgente l'esigenza di riconsiderare il termine assai ridotto (6 mesi) per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, che difficilmente saranno pronte a quella data.

In secondo luogo, sottolinea la scarsa considerazione per il problema dei trasporti marittimi costieri: occorre prevedere forze di cabotaggio marittimo da affidare alle regioni.

Dopo aver anticipato la presentazione di ipotesi emendative alla disciplina del «taxi collettivo», rileva l'assenza di soluzioni – conformate secondo il modello dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni – dinanzi all'inerzia dei comuni inadempienti.

Sottolinea, poi, quanto all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), relativo agli accordi internazionali sui servizi transfrontalieri, l'opportunità per le regioni di avere un ruolo più attivo nella fase della esecuzione degli accordi stessi, per i quali resterebbe ferma la competenza statale in sede di sottoscrizione.

Dopo aver precisato che all'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto legislativo è necessario far riferimento al principio di sussidiarietà e dopo aver posto in rilievo il ruolo delle Comunità montane in presenza di forme associative dell'esercizio del trasporto pubblico locale, conclude osservando – in merito all'articolo 18 dello stesso schema di decreto in esame – l'inopportunità di una deroga alla concorsualità per l'affidamento dei contratti di servizio. È inaccettabile che durante i cinque anni vi sia una violazione delle regole di concorrenza.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ sottolinea l'esigenza di favorire, attraverso incentivi fiscali, il trasporto urbano elettrico per far fronte ai gravi problemi di inquinamento.

Non è poi chiaro quali imprese, istituite o istituende, dovrebbero assumerne la gestione.

Il deputato Raffaele MAROTTA, nel concordare con le osservazioni svolte dal collega Frattini, non ritiene tuttavia che il concetto di trasporto pubblico locale debba essere definito in positivo. Lo spirito della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 è, anzi, opposto, volto a definire in positivo solo le funzioni e i compiti che rimangono di competenza dello Stato. Sotto questo profilo pone anzi alcune perplessità l'articolo 3, lettera *d*) dello schema di decreto, in merito all'individuazione dei servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio lunga.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che le osservazioni, pur corrette mosse dal deputato Marotta devono coordinarsi con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera *e*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'individuazione dei compiti di rilievo nazionale anche in materia di trasporti.

Il deputato Luciano CAVERI esprime soddisfazione per l'attenzione mostrata nello schema di decreto alle competenze delle regioni a statuto speciale.

Lamenta una scarsa chiarezza sul concetto di trasporto pubblico locale nel quale dovrebbero ricomprendersi anche gli impianti a fune, lasciando, così, alla competenza statale le funzioni rilevanti in ambito comunitario.

Conclude concordando con il deputato Franco Frattini in merito alla necessità di un maggiore spazio per le regioni in materia di trasporto transfrontaliero.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

52^a seduta

Presidenza del Presidente

DIANA Lino

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2527) FIORILLO ed altri. – *Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali*

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge.

(1920) ZECCHINO ed altri. – *Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia*

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge.

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge.

(DOC. XXII, n. 38) LISI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

(R162 000, C02ª, 0001ª)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, l'esame del documento è rimesso alla sede plenaria.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Su richiesta del senatore ROTELLI, sono rimessi alla sede plenaria tutti gli altri disegni di legge iscritti all'ordine del giorno (2488; 2515; 2618; 1819; 2287-ter; 2287-sexies; 2553; 2615; 2722; 2732; 2740, 1533 e 1608).

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

78^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo
(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge concernente la disciplina organica del diritto di asilo. Per quanto di competenza, segnala che gli articoli 3, 15, 16 e 17 determinano oneri finanziari per lo Stato. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che non si tratta di oneri aggiuntivi rispetto a quanto già vigente in relazione all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Occorrerebbe avere conferma di ciò da parte del Tesoro. L'articolo 19, in ogni caso, contenente disposizioni finanziarie, dovrebbe essere riformulato in coerenza con le norme di riforma del bilancio dello Stato contenute nella legge n. 94 del 1997 e nel decreto legislativo di attuazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che dal disegno di legge in titolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta osservando che l'articolo 19 dovrebbe essere riformulato in coerenza con le norme di riforma del bilancio dello Stato contenute nella legge n. 94 del 1997 e nel decreto legislativo di attuazione.

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del disegno di legge che prevede l'utilizzazione di collegamenti audiovisivi per la cosiddetta «partecipazione a distanza» dei collaboratori di giustizia nei procedimenti penali. Nella relazione al disegno di legge è chiarito che da tale disposizione non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto l'amministrazione della giustizia già dispone di circa 170 sistemi di videoverbalizzazione impiantati in base alla legge n. 332 del 1995. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore CURTO sottolinea che occorrerebbe ottenere elementi informativi in merito alla distribuzione sul territorio nazionale degli impianti in questione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2488) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una convenzione che prevede l'istituzione di un ufficio europeo di polizia. Gli oneri finanziari sono quantificati nella relazione tecnica in 2 miliardi e 750 milioni per il 1997, 3 miliardi 900 milioni per il 1998 e 7 miliardi e 300 milioni per il 1999 e a regime con copertura sul fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2515) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'accordo europeo riguardante i rapporti con la repubblica di Slovenia.

Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2722) Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un apposito fondo per realizzare interventi in materia scolastica e di formazione, stanziando rispettivamente per gli anni 1997, 1998 e 1999 lire 100 miliardi, 400 miliardi e 345 miliardi. All'onere si provvede utilizzando l'accantonamento della Pubblica istruzione, nonchè, in difformità, quello della Presidenza del Consiglio, di cui al fondo globale di parte corrente. In relazione a tale utilizzo in difformità appare opportuno richiedere un parere alla 1^a Commissione permanente. Conclude segnalando che la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere alla 1^a Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura finanziaria del disegno di legge in titolo.

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il senatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica già approvato dalla Camera e su cui la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole. Il contenuto del disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in quanto viene prevista la utilizzazione di risorse finanziarie derivanti da econo-

mie verificatesi nell'utilizzazione di mutui già accesi presso la Cassa depositi e prestiti e gli interventi delle regioni vengono indicati come mere facoltà.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MORANDO osservando che il disegno di legge interpreta talune disposizioni della legge n. 610 del 1982 al fine di consentire all'AIMA di continuare ad utilizzare quali disponibilità finanziarie per l'esercizio successivo gli avanzi di amministrazione registrati in sede di rendicontazione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che il contenuto del disegno di legge in titolo è ricompreso in un provvedimento d'urgenza deliberato dal Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 luglio 1997.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare l'esame del disegno di legge allo scopo di acquisire il parere del Tesoro in ordine alla insussistenza di oneri finanziari derivanti dall'istituzione di Albi e Collegi professionali per le professioni sanitarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento, dal quale non derivano oneri finanziari aggiuntivi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,20.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 1997

43^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

- (203) **SALVATO ed altri: Disciplina del diritto d'asilo:** parere favorevole;
- (554) **BISCARDI ed altri: Disciplina del diritto di asilo:** parere favorevole;
- (1536) **CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari:** parere favorevole;
- (1668-bis) **SPECCHIA: Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica,** risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10: parere favorevole;
- (1796) **SPECCHIA: Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica:** parere favorevole;
- (2425) **Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo:** parere favorevole;
- (2692) **Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller; Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).

- II. Esame dei seguenti disegni di legge:
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996 (2515).
 - Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di eredità, donazioni e legati (2618).
 - BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).

- Proroga di termini in materia di lavori pubblici, servizio pubblico radiotelevisivo e concessioni ferroviarie nonché disposizioni in ordine a funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa (2287-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 4, 8, 26 e 27 di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Proroga di termini in materia di risorse agricole (2287-sexies) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 7 di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- PELELLA ed altri - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2553).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (2722) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati CAPITELLI ed altri. - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica (2732) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la messa al bando delle mine antipersona (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Lecce)*.
- SEMENZATO ed altri. - Norme per la messa al bando totale delle mine anti persona (1533).
- FORCIERI ed altri. - Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona (1608).

IV. Esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia (Doc. XXII, n. 38).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio)*.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

III. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

V. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale (n. 128).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

II. Esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia (*Doc. XXII, n. 38*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
 - GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
 - GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
 - FIORILLO ed altri. - Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori in-fraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali (2527).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
 - Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE) (1280).
 - Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2544).
 - Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (2672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Autorizzazione governativa ai Governi stranieri per l'acquisto di immobili e per l'accettazione di eredità, donazioni e legati (2618).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (2476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996 (2515).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R SMA 1/97 relativo all'adeguamento delle capacità ELINT (Electronic Intelligence) dell'Aeronautica militare (n. 124).
- Programma pluriennale di A/R SME 24/97 relativo all'acquisizione di n. 35 mortai rigati da 120 mm. (n. 125).
- Programma pluriennale di ricerca e sviluppo SME 35/97, in cooperazione internazionale con Francia e Germania, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico a lunga gittata, con guida a fibra ottica, denominato «POLIPHÈME». Dimostrazione della fattibilità tecnologica del sistema d'arma (n. 126).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *h*) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei seguenti disegni di legge:

- SEMENZATO ed altri. - Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona (1533).
- FORCIERI ed altri. - Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona (1608).
- Norme per la messa al bando delle mine antipersona (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Leccese*).
- e dei voti regionali nn. 27 e 64 attinenti ai suddetti disegni di legge.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Audizione del Direttore della Direzione politiche regionali dell'Unione europea, dottor Emneko Landa Buru Illarramendi.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

- CURTO. - Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni sui beni culturali (2644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (2722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Deputati CAPITELLI ed altri. - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica (2732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto delle somme di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno 1997, da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (n. 135).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex e videotex ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136).
- Variante del programma di infrastrutture della Guardia di finanza per l'esercizio 1996, relativo ad interventi nel Piemonte (n. 137).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

Procedure informative

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
 - MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
 - BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).
 - Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-nonies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
 - BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
 - PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2553).
 - MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - ZANOLETTI ed altri. - Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente le nuove disposizioni per le zone di montagna (1144).

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da Cassa integrazione guadagni (n. 140).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità (2287-septies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- Deputato GALLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici (2723) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 12,30

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, dello schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1977, n. 59.

Comunicazioni del Presidente in ordine all'indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 13

- Audizione del Presidente della RAI, professor Vincenzo Siciliano, e del Direttore Generale, dottor Franco Iseppi, sull'attuazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 20,15

Comunicazioni del Presidente

Audizione del colonnello Luca Rayola Pescarini

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 17 settembre 1997, ore 20,30

Seguito dell'esame dello schema del decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (parere ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge).
